

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 162/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ZEDDA

il 9 giugno 2020

Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro
a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Relazione tecnico-illustrativa

La presente relazione ha lo scopo di illustrare brevemente i tratti salienti del disegno di legge
inerente le azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a segui-
to dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Obiettivi e finalità

L'articolo illustra gli obiettivi e le finalità perseguite dalla legge.

Art. 2 - Principi ispiratori

L'articolo esplicita i principi ispiratori della norma, tra cui in particolare: il lavoro e l'attività
d'impresa.

Art. 3 - Strumenti e misure

L'articolo indica gli strumenti e le misure di cui ci si intende avvalere per il perseguimento de-
gli obiettivi e delle finalità della norma.

Art. 4 - Strategia di Sviluppo

L'articolo esplicita la strategia di sviluppo regionale che si intende perseguire.

Art. 5 - Interventi pubblici

L'articolo autorizza la Regione autonoma Sardegna a individuare nella spesa pubblica di parte capitale e di parte corrente uno strumento indispensabile a stimolare la domanda aggregata al fine di favorire un nuovo spazio di crescita per il sistema economico produttivo regionale. Delega, altresì, la Giunta regionale ad adottare precisi atti di indirizzo per il sistema degli acquisti regionale, coerenti alle finalità della norma. Indica, inoltre, negli strumenti del contratto di rete e della rete d'impresa le principali modalità per il superamento dei limiti dimensionali caratteristici del tessuto delle medie, piccole e micro imprese della Sardegna.

Art. 6 - Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato

L'articolo definisce il quadro normativo di riferimento inerente gli aiuti di Stato.

CAPO II - Misure a sostegno dei cittadini

Art. 7 - Interventi in favore dei lavoratori in situazioni di crisi occupazionale

L'articolo si rivolge alla salvaguardia occupazionale e al mantenimento del contatto col mondo del lavoro per lavoratori che sono stati oggetto di licenziamento collettivo, o che sono stati espulsi dal mondo del lavoro a seguito di fallimenti aziendali nelle aree di crisi complesse o lavoratori che da tempo sono fuoriusciti dagli ammortizzatori sociali o che necessitano di un accompagnamento all'esodo. L'articolo, inoltre, contempla la posizione dei lavoratori trimestrali stagionali, disoccupati, ricompresi nei progetti dell'Agenzia FoReSTAS.

Art. 8 - Interventi straordinari in favore dei lavoratori

L'articolo definisce una serie interventi a sostegno del reddito dei lavoratori stagionali, compresi quelli della filiera turistica già oggetto della legge regionale n. 8/2020, dei lavoratori domestici che non hanno beneficiato di altre misure di sostegno al reddito e dei lavoratori intermittenti.

CAPO III - Misure a sostegno del sistema produttivo ed economico

Art. 9 - Interventi in favore delle attività economiche a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi L'articolo definisce un sistema di contributi straordinari destinati a una molteplicità operatori economici al fine di supportare le conseguenze derivanti della sospensione o riduzione di attività dovuta all'emergenza Covid-19 e al contempo di salvaguardare il patrimonio pluriennale di competenze professionali degli addetti del sistema imprenditoriale della Sardegna.

Art. 10 - Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2020

L'articolo estende anche ai lavoratori autonomi con partita IVA l'applicabilità dell'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2020 e ne aumenta la dotazione finanziaria.

Art. 11 - Sovvenzioni dirette a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. Istituzione del Fondo (R)ESISTO

L'articolo istituisce il fondo (R)ESISTO al fine di concedere delle sovvenzioni finalizzate alla

salvaguardia dei livelli occupazionali delle imprese con sede operativa in Sardegna.

Art. 12 - Fondo di solidarietà bilaterale

L'articolo istituisce un fondo per l'erogazione finanziamenti a tasso zero, alle imprese con sede in Sardegna, finalizzati ad agevolare la regolarizzazione dell'adesione ai fondi di solidarietà bilaterale.

Art. 13 - Esclusioni

L'articolo stabilisce l'incompatibilità delle misure individuate nel capo III con quelle presenti nella legge regionale n. 8 del 2020.

CAPO IV - Misure a sostegno del settore sportivo dilettantistico e promozione della lingua sarda

Art. 14 - Contributi destinati al settore sportivo

L'articolo definisce il quadro di interventi, per l'annualità 2020, a favore del settore sportivo regionale.

Art. 15 - Deroghe alla legge regionale n. 22 del 2018 per favorire l'insegnamento della lingua sarda per gli anni 2020 e 2021

L'articolo istituisce delle deroghe, per gli anni 2020 e 2021, a quanto stabilito dalla legge regionale n. 22 del 2018.

CAPO V - Disposizioni in materia di settore primario dell'agricoltura, allevamento e pesca

Art. 16 - Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura. Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2006

L'articolo sostituisce l'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 e istituisce un fondo di solidarietà regionale le cui risorse sono destinate alla concessione di aiuti alle imprese dei settori della pesca e dell'acquacoltura danneggiate da calamità naturali, emergenze sanitarie, altri eventi eccezionali e da eventi meteo climatici avversi.

Art. 17 - Supporto dei FLAG ai problemi nei settori della pesca e acquacoltura derivanti dalla crisi sanitaria in atto

L'articolo definisce un intervento a favore dei FLAG (Fisheries Local Action Group) della Sardegna al fine di supportare l'Amministrazione regionale nello sviluppo delle risposte ai problemi in ambito locale dovuti alla crisi sanitaria in atto Covid-19 e nell'elaborazione di soluzioni nei settori produttivi collegati alla pesca e acquacoltura.

Art. 18 - Eventi atmosferici avversi del 2017

L'articolo autorizza l'Amministrazione regionale a concedere una anticipazione a favore di tutte le imprese che hanno presentato domanda per l'accesso agli aiuti previsti per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017.

Art. 19 - Interventi finalizzati a favorire l'accesso al credito

L'articolo incrementa il fondo finalizzato a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializ-

zazione di cui all'articolo 4, comma 19 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5.

Art. 20 - Sovvenzioni dirette

L'articolo istituisce un sistema di sovvenzioni dirette, a favore delle piccole e medie imprese, con sede in Sardegna operanti in alcuni settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per far fronte alla mancanza di liquidità causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 21 - Intervento straordinario a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre

L'articolo definisce un quadro di interventi a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre impegnati nel mantenimento della filiera ippica.

Art. 22 - Disposizioni in favore delle famiglie indigenti

L'articolo istituisce un programma di fornitura gratuita di formaggi ovini e caprini freschi alle famiglie indigenti.

CAPO VI - Disposizioni in materia di opere pubbliche

Art. 23 - Disposizioni in materia di opere pubbliche ed interventi per la ripresa dell'economia nei territori della Sardegna dopo l'emergenza Covid-19. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015

L'articolo contempla alcune modifiche in ordine agli appalti di opere pubbliche e in particolare in materia di acconti, anticipazioni contrattuali, garanzie fideiussorie. L'articolo, altresì, valorizza il sostegno finanziario della Regione per la prima casa di abitazione prevedendo anche un contributo finanziario per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa per maggiori oneri sostenuti per gli interessi derivanti dalla sospensione delle rate.

CAPO VII - Disposizioni in materia di trasporti

Art. 24 - Compensazioni alle aziende di autotrasporto per il blocco delle merci in uscita dalla Sardegna conseguenti alle misure di contrasto alla diffusione epidemiologica del Covid-19.

L'articolo autorizza una spesa straordinaria finalizzata alla compensazione delle perdite subite dalle aziende di autotrasporto operanti in Sardegna causate dai provvedimenti per il contenimento della diffusione epidemiologica del Covid-19.

Art. 25 - Misure straordinarie per i servizi di collegamento diurno e notturno con le Isole di San Pietro, La Maddalena e l'Asinara

L'articolo autorizza la concessione di un'integrazione del compenso a favore delle società aggiudicatrici del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole minori della Sardegna.

CAPO VIII - Disposizioni finali

Art. 26 - Ambito di applicazione

L'articolo definisce gli ambiti di applicazione della norma e le incompatibilità con altre disposizioni legislative.

Art. 27 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 8 del 2020

L'articolo integra la tabella A di cui alla legge regionale n. 8 del 2020.

Art. 28 - Abrogazioni

L'articolo stabilisce l'abrogazione degli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 8 del 2020 a seguito di rilievi di impugnazione formulati dal Governo.

Art. 29 - Norma finanziaria

L'articolo definisce le coperture finanziarie necessarie alla realizzazione e attuazione della norma.

Art. 30 - Entrata in vigore

L'articolo definisce l'entrata in vigore della norma.

Relazione Tecnico Finanziaria

CAPO II

Misure a sostegno dei cittadini

Art. 7 - Comma 1

Considerata la platea di lavoratori coinvolti pari a n. 390 unità, al fine di assicurare l'utilizzo dei medesimi per 12 mesi e almeno 30 ore settimanali (corrispondenti a 132 nel mese) come previsto dalla legge regionale n. 45 del 2018 - articolo 8 comma 45, si ottiene il seguente risultato:

euro 15,00 X 132 ore mensili X 12 mesi X 390 lavoratori = euro 9.266.400

Al risultato sopra evidenziato vanno sommate ulteriori spese per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare ove spettante, la dotazione di dispositivi individuali di protezione, oneri vari di gestione (buste paga, materiali, attrezzature minute, ecc.), IVA e spese nel caso di eventuale gestione esternalizzata del cantiere (affidamento a coop.).

Prudenzialmente si ritiene che la dotazione finanziaria complessiva occorrente per coprire l'intera annualità come prevista dalla vigente norma, occorrano non meno di euro 10.000.000. Considerato che lo stanziamento, peraltro già impegnato, previsto per gli anni 2020 e 2021 e di euro 8.000.000 annui, occorrerebbe un'integrazione pari a euro 2.000.000, da erogarsi previa verifica delle somme residue ancora utilizzabili dagli enti attuatori.

Art. 7 - Comma 2

Con la presente norma si vuole intervenire nel medesimo "bacino" di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2019, ove permane una situazione di grave crisi occupazionale. La norma in argomento consentirà l'attivazione di cantieri di lavoro (misura di politica attiva del lavoro) in analogia con quelli previsti dal Programma Plurifondo LavoRas. La norma prevede infine di poter individuare tra i soggetti attuatori anche i Consorzi industriali provinciali e gli Enti regionali.

In base al costo di cantieri analoghi (LavoRas) attivati a valere su risorse in capo all'Assessorato del lavoro, pari ad euro 12.500 annui, è necessaria una dotazione di circa euro 6.250.000, per i 500 lavoratori del bacino.

La restante quota pari ad euro 750.000 sarà destinata a circa 200 lavoratori che nel corso degli ultimi quattro mesi dell'anno saranno destinatari di licenziamento collettivo in cassa integrazione per cessata attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 - Comma 4, lett. a)

Questa norma è rivolta a n. 6 lavoratori beneficiari delle misure contenute nell'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali del 31 agosto 2015 e del 13 marzo 2017, che ha visto l'assunzione degli stessi da parte dei comuni firmatari degli accordi. I comuni interessati alla proroga per gli anni successivi: Bosa, Macomer, Silanus, Sindia, Siniscola, Suni, pertanto si ha 1 lavoratore per ogni Comune interessato alla proroga.

Per ciascun lavoratore la dotazione finanziaria prevista dall'accordo è pari a euro 27.270 annui, pari a euro 524,41 a settimana, al fine di garantire un importo di almeno euro 700 netti mensili per

un'attività lavorativa di circa 20 ore settimanali. Le amministrazioni comunali possono incrementare le risorse finanziarie con propri fondi. Pertanto, la dotazione finanziaria annua necessaria per i 6 lavoratori interessati alla proroga è pari a circa euro 165.000, (per un importo di euro 495.000 per 3 anni).

Art. 7 - Comma 4, lett. b)

Questa norma è rivolta ai 52 lavoratori ex Legler, (ex cantieri verdi dell'Assessorato all'Ambiente).

Trattasi di 42 a Siniscola e 10 di Posada. In base al costo di cantieri, pari a 12.500/anno a lavoratore è necessario uno stanziamento pari ad euro 650.000.

Art. 7 - Comma 5

La norma è rivolta agli operai trimestrali dei comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottida e Monti (contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'Agenzia FoReSTAS).

- Alà dei sardi - 30 assunti - per 4 turni per un totale 120 in un anno;
- Bono - 14 assunti per 4 turni per un totale di 56 in un anno;
- Bottidda - 6 assunti per 4 turni per un totale di 24 in un anno;
- Bono - 12 assunti per 4 turni per un totale di 48 in un anno.

Considerato che il costo trimestrale di ogni operaio è pari a circa 5.240 euro, per un totale di 248 operai/annui è necessario uno stanziamento di circa 1.300.000 euro.

Art. 7 - Comma 6

L'intervento finora coperto con fondi comunitari, ha consentito di finanziare una minima parte (28 per cento) dei progetti ammessi all'Avviso per la presentazione di progetti sperimentali di inclusione attiva rivolto a donne in stato di disagio. La norma prevede un cofinanziamento regionale del progetto di euro 1.000.000 per ciascuna delle due annualità 2020-2021 che consente di soddisfare oltre il 90 per cento delle istanze presentate e ammesse

Art. 8

La norma prevede la concessione di un'indennità a favore delle categorie individuate nel comma 1, il cui bacino in base a stime effettuate da ASPAL dovrebbe essere di circa 80.000 unità. Se si considera che, nonostante la crisi dovuta al Covid-19, almeno una quota pari al 30-40 per cento ha comunque lavorato e che una parte dei beneficiari ha già usufruito delle misure statali, si ritiene che con la somma stanziata, pari a 18.000.000 di euro, potranno essere soddisfatte almeno 25.000 istanze di aventi diritto all'indennità.

Art. 9, comma 1

Riguarda la concessione di un contributo straordinario, una tantum, anche per far fronte alle spese generali di funzionamento e per esigenze di liquidità immediata, fino a un massimo di euro 1.500 mensili a favore di soggetti con sede operativa in Sardegna. Qualora, a seguito di un avviso pubblico, i beneficiari individuati dalla norma avessero diritto all'intero contributo, si riuscirebbe a soddisfare un totale di 2.000 aziende.

Art. 9, comma 3

Con questa norma si intende poter erogare un contributo a tutte le micro e piccole imprese con sede operativa in Sardegna per l'attivazione di percorsi di formazione continua, sia con l'attivazione di moduli di formazione interna o avvalendosi delle agenzie formative accreditate presso la Regione, nel-

la macrotipologia C) o degli enti bilaterali attraverso apposita convenzione.

Si intende attivare 2.500/2.600 percorsi di formazione continua. Se si considera un costo medio di circa 15 euro a persona (considerando anche una formazione "pratica") per circa 200 ore di formazione si arriva ad un costo di circa 3.000 euro a persona. Pertanto, se si considera uno stanziamento di 8.000.000 si potranno formare circa 2.650 persone.

Art. 10, comma 3

La presente norma prevede di implementare i beneficiari di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 8 del 2020 con "i lavoratori autonomi con partita IVA".

Lo stanziamento di ulteriori euro 15.000.000, considerando che l'apertura ai lavoratori autonomi con partita IVA sposta in modo considerevole la scelta sul valore minimo di euro 15.000, al fine di valutare l'impatto della misura si è ritenuto corretto utilizzare il valore del finanziamento medio pari a euro 32.500 (tra il massimo di 50.000 euro e il minimo di euro 15.000), che consentirebbe di finanziare 450 "aziende del settore turistico", oltre il doppio di quelle presentate nel primo Avviso a valere sui fondi di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 8 del 2020.

Art. 11

Le imprese attive in Sardegna (escluso agricoltura) pari a circa 109.000, di cui nel 96 per cento dei casi trattasi di microimprese, di cui circa la metà senza dipendenti, che denota una situazione economica fortemente parcellizzata che si ritiene di sostenere maggiormente per la ripresa. Con la presente norma si intende sostenere le imprese e l'occupazione mediante l'erogazione di un contributo straordinario sul costo del lavoro dei dipendenti, sino ad un massimo del 30 per cento della retribuzione annua lorda, parametrata a quella dell'anno 2019, fino al limite di spesa di euro 65.000.000, orientato nei diversi settori più per la ripresa economica.

CAPO IV

Misure a sostegno del settore sportivo dilettantistico e promozione della lingua sarda

Art. 14 - Contributi destinati al settore sportivo

Comma 1

La norma intende dare un contributo alle società e associazioni sportive dilettantistiche (euro 5.250.000), ed alle società sportive che militano in campionati di lega pro (euro 250.000), aventi sede legale in Sardegna, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

I soggetti beneficiari del contributo sono circa 2.400 per cui l'importo che verrà assegnato a ciascuno è di circa 2.200 euro.

Con l'intervento si utilizzano euro 5.000.000 di stanziamenti già assegnati alla Direzione generale dei Beni culturali e relativi ad interventi che non risultano realizzabili nell'anno 2020 e che non sono più strategici, e così specificati: euro 3.300.000 sul capitolo SC08.7773, euro 900.000 sul capitolo SC05.0851, euro 280.000 sul capitolo SC05.0856, euro 110.000 sul capitolo SC05.0867, euro 200.000 sul capitolo SC03.0275, euro 210.000 sul capitolo SC03.0337.

Infine, i rimanenti euro 500.000 vengono prelevati dal capitolo SC08.8353 (stanziamento garantito dall'Assessorato regionale della programmazione).

Comma 2

Per quanto attiene il secondo comma, è stato introdotto il principio in base al quale, nell'anno 2020, non si applicano le percentuali indicate agli articoli 22 e 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), al fine di consentire una ripartizione più equilibrata delle risorse nell'ambito dei finanziamenti destinati al settore sportivo.

Il comma non necessita di copertura finanziaria, in quanto trattasi di modifica normativa limitata all'anno 2020.

Comma 3

Con il seguente comma si intende consentire la proroga per la realizzazione delle iniziative e delle attività finanziate ai sensi del comma 41 e del comma 43 dell'articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie).

Il comma non necessita di copertura finanziaria, in quanto trattasi di interventi già finanziati.

Comma 4

Con il comma 4, si intende utilizzare in maniera diversa le somme a favore del Comitato italiano paralimpico (CIP) Sardegna, destinandole all'attività istituzionale, e non già al Progetto AGI-TAMUS.

Il comma non necessita di copertura finanziaria, in quanto trattasi di modifica normativa limitata all'anno 2020.

Art. 15 - Deroche alla legge regionale n. 22 del 2018 per favorire l'insegnamento della lingua sarda per gli anni 2020 e 2021

Commi 1 e 2

La norma si rende necessaria per permettere di attivare gli insegnamenti curricolari ed extra-curricolari delle lingue minoritarie per l'a.s. 2020-2021. La legge regionale n. 22/2018 prevede infatti all'articolo 9:

"1. La conoscenza della lingua è attestata attraverso la certificazione linguistica rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati.... (omissis)

5. Nelle more dell'adozione del sistema di certificazione linguistica di cui al presente articolo, la conoscenza della lingua sarda e del catalano di Alghero è certificata, in via provvisoria, dall'Assessorato competente in materia, previa valutazione da parte di una commissione nominata a tale scopo. Tali certificazioni provvisorie possono essere utilizzate per le finalità previste dalla presente legge solo fino all'entrata in vigore delle modalità di rilascio della certificazione prevista dal presente articolo.

6. L'attestazione della conoscenza del sassarese, gallurese e tabarchino avviene secondo le modalità previste dal comma 5."

Benché la Direzione generale dei beni culturali si sia attivata per definire le modalità della certificazione provvisoria, le restrizioni imposte dal Covid-19 non hanno permesso e non permetteranno di poter svolgere gli esami relativi alle certificazioni provvisorie in tempo utile per poter avere i docenti e gli esperti certificati all'inizio dell'anno scolastico 2020-2021.

Poiché l'insegnamento del sardo nelle scuole non è stato finanziato neanche nell'a.s. 2019-2020, si ritiene improrogabile, al fine di non interrompere ulteriormente l'erogazione del servizio agli studenti - avviare l'insegnamento sulla base dell'autocertificazione della conoscenza della lingua.

Il secondo comma dà la possibilità alle scuole di organizzare la didattica in sardo in maniera più agevole rispetto alla rigidità prevista dalla norma che impone un limite settimanale, permettendo altresì di ridurre le ore di sardo, possibilità che potrebbe essere necessaria qualora la didattica a distanza dovesse essere attivata anche nell'a.s. 2020-2021.

Tale articolo non richiede copertura finanziaria, in quanto trattasi di modifiche tecniche alla legge regionale n. 22 del 2018, limitate peraltro all'a.s. 2020/2021.

CAPO V

Disposizioni in materia di settore primario dell'agricoltura, allevamento e pesca

Art. 16

La proposta di modifica dell'articolo 11 "Fondo di solidarietà regionale della pesca" della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca), consente di aggiornare le disposizioni relative al fondo di solidarietà regionale della pesca alla nuova normativa di riferimento e consente di utilizzare le risorse disponibili per il sostegno delle imprese dei settori della pesca e dell'acquacoltura danneggiate, oltre che da calamità naturali, avversità meteo marine e avversità ecologiche, come attualmente previsto, anche da altri eventi eccezionali e, nello specifico, da emergenze sanitarie, come quella attualmente in corso.

La modifica consentirebbe pertanto di utilizzare immediatamente le risorse già disponibili per l'istituzione di specifici aiuti volti a supportare le imprese della pesca e dell'acquacoltura per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

In particolare si intende istituire un aiuto in regime "de minimis" destinato alle imprese della produzione primaria della pesca e dell'acquacoltura che hanno sede operativa nella Regione Sardegna e che nel corso dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, a causa della crisi economica da questa determinata, hanno subito una perdita di fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.

L'aiuto è concesso in forma di sovvenzione alle imprese nella misura del 70 per cento dei 3/12 del fatturato relativo all'anno 2019 e l'importo massimo dell'aiuto erogabile per impresa è pari a 30.000 euro, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 717/2014.

L'importo totale previsto per l'attuazione dell'intervento è di euro 6.000.000. Le risorse per il finanziamento del regime di aiuto sono quelle del Fondo di solidarietà regionale della pesca di cui all'articolo 11, legge regionale n. 3 del 2006, escluso comma 4 (capitolo SC06.1372). Saranno inoltre destinate alle finalità dell'aiuto le risorse regionali residue assegnate per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale n. 3 del 2006 sulla pesca, già nelle disponibilità di Argea.

Art. 17

I FLAG della Sardegna coordinano l'attuazione di progetti integrati, il cui principale obiettivo è intraprendere iniziative volte allo sviluppo socio economico del territorio costiero e lagunare di riferimento, sostenendo e valorizzando le attività che ruotano attorno al mondo della pesca, dell'acquacoltura, del turismo sostenibile e, più in generale, di tutti i settori produttivi collegati al settore ittico.

Nelle recenti comunicazioni della DG della Commissione UE, i FLAG assumono un ruolo centrale per l'elaborazione di soluzioni dovute alla crisi Covid-19, sia nel breve che nel medio periodo.

I FLAG sono infatti nella posizione migliore per sviluppare risposte locali ai problemi specifi-

ci locali dovuti alla crisi. La conoscenza del settore è un vantaggio prezioso da utilizzare a beneficio delle diverse comunità costiere. È fondamentale la collaborazione tra i diversi attori di un territorio, ed i FLAG nascono con questo scopo. I FLAG sono inoltre una fonte di idee innovative per identificare le soluzioni migliori per sostenere le imprese nel percorso successivo al periodo emergenziale.

La proposta normativa presentata prevede l'erogazione di 50.000 euro annui ai 4 FLAG della Sardegna e garantisce il completamento delle attività previste nei rispettivi PdA (Piani di Azione) nel corso degli anni 2020 e 2021, che sono riconosciute strategiche al fine di rispondere agli effetti economici e sociali del Covid-19 nel breve e medio periodo nei settori della pesca, dell'acquacoltura e nell'insieme delle attività di interesse dei FLAG.

Art. 18

Scopo della norma è quello di accelerare l'attuazione di un intervento fortemente atteso dalle imprese che nel corso dell'anno 2017 sono state danneggiate da una serie di eventi atmosferici, che in alcuni casi hanno completamente compromesso il reddito aziendale. La concessione di una congrua anticipazione, quindi, in questo momento di difficoltà consente di sostenere il reddito delle imprese e fornire loro liquidità. L'intervento, disciplinato con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/21 del 17 luglio 2018, prevede uno stanziamento di euro 38.000.000 per compensare, seppur parzialmente, i danni subiti dalle 11459 imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate che hanno presentato domanda. Delle imprese che hanno presentato domanda, 2.155 hanno già ricevuto l'aiuto.

Il ricorso al regolamento (UE) n. 1408/2013 "de minimis" trova giustificazione nel fatto che il sistema dei controlli e le condizioni generali di accesso dallo stesso previsti sono meno gravosi e consentono quindi di abbattere i tempi di istruttoria delle domande presentate.

Art. 19

Sulla base dell'articolo 4, comma 19 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, che ha previsto il Fondo finalizzato a favorire l'accesso al credito alle PMI agricole, la Regione Sardegna ha istituito diverse linee di intervento, quali: aiuti per l'integrazione fondo rischi per il tramite dei Confidi per la concessione di garanzie alle PMI, aiuti conto interessi per operazioni di credito a breve termine, aiuti per l'abbattimento del costo delle garanzie e, da ultimo, aiuti per l'abbattimento del tasso di interesse nell'ambito dell'accordo sottoscritto con ABI Sardegna per l'accesso al credito dei beneficiari delle misure connesse a superficie e animali del PSR 2014/2020.

Obiettivo della norma, in questa fase contingente dell'emergenza determinata dalla crisi epidemiologica Covid-19 e fino al ripristino delle condizioni di regolare attività delle aziende, è quello di continuare a sostenere il sistema delle imprese della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione nell'accesso al credito, potenziando le misure di intervento a tal fine già attivate o attivandone di nuove per scongiurare il blocco delle attività economiche o per assicurare la liquidità per la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate contro i rischi climatici.

In questo ambito le somme disponibili possono essere destinate, in via prioritaria, all'integrazione dei fondi rischi del sistema dei Confidi, che hanno dimostrato una adeguata capacità di impiego delle risorse assegnate, che in alcuni casi è pari a tre volte l'importo erogato, e per abbattere il costo del denaro affidato dalle banche. Inoltre è all'esame una specifica linea di credito a favore delle imprese agricole per l'anticipazione delle somme necessarie per la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate contro i rischi climatici più frequenti.

Art. 20

La norma si pone come obiettivo primario quello di fornire liquidità alle imprese di alcuni settori strategici dell'agricoltura regionale che in conseguenza delle restrizioni sanitarie imposte a seguito

della diffusione dell'epidemia da Covid-19 si sono trovate nell'impossibilità di vendere le loro produzioni.

L'adozione delle misure restrittive per il controllo dei contagi, infatti, ha determinato un forte crollo della domanda di prodotti agricoli, per la gran parte in via indiretta anche a seguito delle disposizioni di chiusura delle attività private e pubbliche per la somministrazione di alimenti o delle difficoltà del settore turistico e alberghiero. Difficoltà che saranno solo parzialmente attenuate con la graduale riapertura disposta a partire dalla seconda decade di maggio.

Non mancano poi le segnalazioni di una forte contrazione dell'export di alcuni prodotti strategici dell'agro-alimentare, quale quello dell'ortofrutta, del vino, del lattiero caseario, in particolare dei prodotti freschi, e degli altri settori minori.

Molto critica poi risulta la condizione del comparto florovivaistico, in conseguenza della chiusura delle attività commerciali per la vendita di fiori e piante disposta con il DPCM 11 marzo 2020, della sospensione delle celebrazioni religiose, delle esequie funebri, della celebrazione di matrimoni civili e religiosi, che assorbivano gran parte delle produzioni del comparto. Restrizioni che hanno fortemente compromesso il reddito delle imprese di questo comparto e che le attuali limitazioni previste non consentiranno di attenuare.

Tenuto conto della dotazione finanziaria limitata, gli interventi prioritari e le filiere destinate saranno definiti dalla Giunta regionale in accordo con le Organizzazioni professionali agricole anche in considerazione delle misure previste a favore del comparto agricolo stesso dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19". Decreto legge che ha, peraltro, appena iniziato il suo iter parlamentare.

Art. 21

1) L'attività ippica (corse piane al galoppo) in Sardegna movimentata annualmente una media di 350 cavalli.

Gli stessi vengono affidati dai relativi proprietari, che rappresentano i primi operatori economici del settore, agli allenatori per la loro preparazione e l'avvio all'attività di corse al galoppo organizzate dalle Società di gestione degli Ippodromi di Chilivani-Ozieri, Sassari e Villacidro tra i quali sono suddivise le giornate di corse nazionali ed il relativo montepremi garantito dal MIPAAF, oltre le giornate finanziate dalla RAS per il tramite dell'Agenzia Agris (legge regionale n. 5/2015, articolo 16). Gli allenatori svolgono la propria attività presso gli impianti degli ippodromi sopracitati ovvero presso strutture private. L'attività consiste nell'allenamento giornaliero che integra l'attività lavorativa dello stesso allenatore, dei fantini, dei caporali di scuderia, dei "groom", maniscalchi e veterinari. Dette attività sono sostenute economicamente dai proprietari dei cavalli e si possono riassumere nelle spese di "training", cura e mantenimento, alimentazione, ferratura, affitto del box, e spese impreviste a carico del proprietario oltre le spese generali di scuderia a carico del titolare della scuderia (allenatore). L'insieme di tali spese è quantificabile in una media compresa tra gli 800 e i 900 euro mensili. Ad ogni cavallo in allenamento (dato mediamente applicabile anche agli altri cavalli destinati allo sport diverso dal galoppo) corrispondono 1,8 ULA (Unità lavorative annuali). Il blocco dell'attività di corse e la prospettiva di una complessiva grave riduzione del palinsesto a causa dell'emergenza in atto determina i seguenti danni economici: mancato guadagno per allenatori, proprietari e fantini derivante dalla mancata distribuzione del montepremi delle corse; persistenza delle spese di mantenimento dei cavalli presenti nelle strutture; ritiro dei cavalli da parte dei proprietari che ritengono di non poter più sostenere le spese sopraelencate senza la previsione di una tempistica affidabile dell'emergenza e della prospettiva di un'adeguata programmazione ad essa successiva. Tale ultimo elemento è quello che, primariamente, dovrebbe essere scongiurato onde evitare il conseguente tracollo del sistema compresa la pos-

sibilità concreta di non poter disporre di cavalli in condizioni atletiche adeguate per un'eventuale ripresa dell'attività agonistica al termine dell'emergenza.

2) I cosiddetti "cavalli sportivi" sono quelli destinati alla preparazione sportiva per le varie discipline tra cui il Salto Ostacoli, il Dressage, il Concorso Completo di Equitazione, l'Endurance e varie altre. Tali cavalli sono affidati dai proprietari ai Circoli, Società Ippiche e Associazioni sportive dilettantistiche presso le quali operano gli allenatori, preparatori, cavalieri e amazzoni professionisti e dilettanti, caporali di scuderia, "groom" oltre, naturalmente i veterinari e i maniscalchi. I cavalli partecipano nel corso dell'anno ai corrispondenti eventi, concorsi e gare organizzate dalla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri), dal MIPAAF e dall'Agris Sardegna. I proprietari, mensilmente, pagano ai suddetti circoli le quote destinate a sostenere le spese di preparazione dei cavalli, il loro mantenimento, l'alimentazione, la cura e quant'altro necessario ed impreveduto. I circoli per la loro parte sostengono le spese generali di scuderia. I costi medi per un cavallo sportivo sono quantificabili in circa 600-650 euro mensili. Il blocco dell'attività conseguente all'emergenza e la prospettiva di una grave riduzione del palinsesto dei concorsi ippici e delle gare in atto determina, naturalmente, danni economici legati al mancato guadagno per tutti gli operatori sopra elencati a fronte della persistenza delle spese di mantenimento dei cavalli presenti nelle strutture; inoltre, il perdurare dell'inattività spesso spinge i proprietari a ritirare i propri cavalli per non dover ulteriormente sostenere le spese sopraelencate senza la previsione di una tempistica affidabile dell'emergenza e della prospettiva di un'adeguata programmazione ad essa successiva. Tale ultimo elemento è quello che, primariamente, dovrebbe essere scongiurato onde evitare il conseguente tracollo del sistema compresa la possibilità concreta di non poter disporre di cavalli in condizioni atletiche adeguate per un'eventuale ripresa dell'attività agonistica.

3) I puledri di 2 e 3 anni delle razze sportive allevate in Sardegna nel periodo dell'anno corrente vengono abitualmente destinati alla preparazione per gli eventi allevatoriali regionali e nazionali. Tale preparazione preagonistica è propedeutica e fondamentale per il successivo avvio degli stessi all'attività agonistica vera e propria. Essi, a seguito delle fasi di "preparazione" vengono sottoposti a valutazione tecnica da parte di qualificate giurie regionali e nazionali con lo scopo della verifica dei risultati dell'attività della selezione genetica svolta dagli allevamenti sotto la guida degli enti tecnici regionali e nazionali. In tali contesti lo sforzo economico allevatoriale viene compensato con il riconoscimento di premi che prevedono specifiche classifiche per le prove di morfologia, attitudine, salto in libertà. Gli allevatori in questo caso vestono contemporaneamente i panni di proprietari e finanziano ancora una volta il settore, affidando i loro puledri ai "Preparatori di giovani cavalli" che operano presso centri ippici, società, associazioni sportive dilettantistiche. Raramente provvedono in proprio alla preparazione dei loro puledri. Le spese di preparazione di tali soggetti comprensive degli oneri per il preparatore, il mantenimento e l'alimentazione dei puledri, la cura del piede e prima ferratura, le spese veterinarie e gli imprevisti, oltre le spese generali sostenute dai centri ippici dove operano i preparatori corrispondono ad una media di circa 400 euro. Il danno incombente corrisponde al mancato guadagno per gli operatori ma anche e soprattutto alla vanificazione dell'attività di allevamento nel delicato momento del passaggio dalla fase strettamente allevatoriale a quella finalizzata alla reale valorizzazione economica delle produzioni ippiche con l'avvio dell'attività agonistica. Il ritiro o il mancato affidamento delle produzioni ai professionisti deputati alla gestione di tale passaggio determina un danno evidentemente non recuperabile ed un sovvertimento non compensabile della cronologia della formazione dei futuri cavalli atleti e della loro possibile qualificata commercializzazione.

4) In Sardegna operano tre ippodromi ufficiali riconosciuti dal MIPAAF: Chilivani-Ozieri, Sassari e Villacidro, secondo un palinsesto stabilito annualmente dal MIPAAF e che prevede la realizzazione in Sardegna di almeno 34 giornate di corse per un montepremi complessivo di circa euro 1.200.000 euro finanziata più o meno al 50 per cento dal MIPAAF e dalla RAS (legge regionale n. 5 del 2015, articolo 16). Durante tutto l'anno, negli impianti ippici, si realizzano dunque le riunioni di corse al galoppo e le attività di allenamento dei cavalli presenti presso le scuderie gestite dai vari allenatori. All'interno degli ippodromi, dunque, lavorano i dipendenti delle segreterie, gli addetti al totalizzatore, i funzionari e tutti gli altri operatori della filiera ippica, oltre naturalmente gli operai addetti

al mantenimento della funzionalità e del decoro delle strutture. Gli ippodromi, considerata la loro complessità strutturale ed organizzativa, hanno costi di gestione piuttosto elevati. Al fine di non far gravare ulteriormente gli oneri dell'emergenza in atto le Società di gestione degli ippodromi dichiarano di voler rinunciare alla corresponsione da parte degli allenatori degli affitti sellerie e box per il periodo di durata della crisi. Essi, tuttavia, sostengono le spese per energia elettrica, acqua, manutenzioni delle piste, tondini e di tutte le parti comuni, smaltimento letame etc. I costi sostenuti dalle Società di gestione sono differenti tra i tre ippodromi sardi, prevalendo quelli sostenuti dall'ippodromo di Chilivani che dichiara spese per circa 25.000 euro al mese e Sassari che ne dichiara 13.000 euro al mese.

L'abbandono delle strutture, del loro mantenimento tecnologico e delle infrastrutture, rappresenta un danno potenziale a dei beni pubblici destinati, alla ripresa dopo la crisi, ad accogliere eventi importanti con presenza di pubblico numeroso e con ovvi riflessi d'immagine. Un ulteriore danno incombente per le entrate degli ippodromi deriverà, inoltre, dall'eventuale autorizzazione di ripresa dell'attività di corsa ufficiale ma a porte chiuse ovvero senza pubblico pagante e senza attività di scommesse "betting" sul campo.

5) I circoli, le società, le associazioni sportive dilettantistiche che operano nel campo dell'equitazione in Sardegna sono una cinquantina. Esse sono affiliate alla FISE o ad altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Essi risentono della crisi in atto per via dei mancati introiti derivanti dal paventato ritiro dei cavalli sportivi da parte dei proprietari che non ritengono di poter sostenere gli oneri di mantenimento in una situazione di stallo priva di prospettive certe, ma risentono anche del blocco dell'attività formativa degli atleti che produce un ulteriore mancato introito e anche l'onere di mantenimento dei cavalli di proprietà della scuola. I circoli, dunque, trarrebbero certamente beneficio da un intervento a favore dei proprietari che potrebbero continuare a sostenere le spese, ma dovrebbero essere anche messi in condizione di sostenere le spese di mantenimento dei propri cavalli. Stante la numerosità e l'eterogeneità dei circoli l'intervento a loro favore non può che essere di tipo forfettario.

Art. 22

L'emergenza pandemica dovuta al Covid-19 ha determinato l'interruzione e/o in rallentamento di numerose attività lavorative, i cui effetti negativi sono stati in parte sostenuti con i diversi strumenti previsti nell'ambito delle politiche del lavoro. Si è verificata una situazione di sofferenza nella popolazione con particolare riferimento alle fasce più povere ed in quelle le cui attività lavorative hanno subito interruzioni e sospensioni con conseguenti problemi connessi ad una riduzione consistente o annullamento delle fonti di reddito.

L'intervento proposto vuole contribuire ad attenuare tale stato di sofferenza garantendo la fornitura, a quelle fasce di popolazione in difficoltà e più deboli, una forma di sostentamento mediante la fornitura di un prodotto alimentare fresco e di facile reperibilità.

In Sardegna si stima vi siano circa 120.000 famiglie sotto la soglia di povertà per le quali è ipotizzabile la fornitura media di una o più forme di formaggi ovini e caprini freschi per un peso complessivo di 4 chili per famiglia, che a valori commerciali di poco più di 10 euro al chilo, determinano un fabbisogno, per l'intervento di euro 5.000.000.

Art. 29

L'articolo 29 individua le coperture finanziarie al disegno di legge attraverso la rimodulazione degli stanziamenti di bilancio, di alcune autorizzazioni di spesa previsti nella manovra finanziaria 2020-2022, nonché la riacquisizione al bilancio regionale di alcune poste ora in capo a diversi enti.

Dopo un'attenta valutazione delle poste inserite nel bilancio 2020-2022, si prevede l'utilizzo di alcuni fondi previsti nella manovra al fine di riconvertire le medesime risorse ad interventi urgenti per

la ripresa economica e la gestione dell'emergenza economica post lockdown.

In particolare, si prevede l'utilizzo di circa 45 milioni relativi agli interventi per il piano lavoro (ex Lavoras), riconvertiti per le finalità previste dalla presente legge in quanto nel corso del 2020 infatti è prevista l'attivazione dei cantieri attraverso l'utilizzo delle risorse ancora disponibili relative alle annualità precedenti ed in particolare del 2019, circa 54 milioni attraverso la riprogrammazione degli interventi del POR FSE in coerenza con le disposizioni nazionali e comunitarie in materia, circa 26 milioni attraverso la riacquisizione all'entrata del bilancio regionale di risorse sussistenti in capo a SFIRS ed ISMEA per essere utilizzate per gli interventi della presente legge.

La rideterminazione delle altre autorizzazioni di spesa deriva dalla scelta di aggiornare le previsioni di bilancio di alcuni interventi perché alla luce della mutata situazione economica e sociale che ha modificato le priorità di intervento non si ritengono più strategici nell'anno in corso o non sono più necessari.

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

MARRAS, Presidente - MANCA Desiré Alma, Vice Presidente - CADDEO, Segretario - COMANDINI, relatore di minoranza - LANCIONI - MANCA Ignazio - PIRAS - SECHI - STARA

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente e relatore di maggioranza - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - PIANO, Segretario - PIRAS, Segretario - CANU - CERA - CORRIAS - CUCCU - FANCELLO - MORO

Relazione di maggioranza

On. Maieli

pervenuta il 10 luglio 2020

La Seconda e la Quinta Commissione in seduta congiunta hanno avviato l'esame del disegno di legge nella seduta del 17 giugno 2020.

Nel corso dell'istruttoria le Commissioni hanno ritenuto opportuno audire gli Assessori regionali del lavoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura, della programmazione e dell'industria i quali hanno provveduto, ciascuno per le parti di competenza, all'illustrazione del disegno di legge.

Nel corso della medesima seduta sono stati richiesti i pareri delle Commissioni Quarta e Sesta, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno

In considerazione del rilevante impatto che il provvedimento in esame avrà sull'intero tessuto economico regionale, sono stati, inoltre, auditi e invitati a presentare le loro osservazioni i seguenti soggetti: le Camere di Commercio di Cagliari, Oristano e Sassari, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, i sindacati CGIL, CISL, UIOL, CISAL, UGL, CONFSAL e CSS, Confartigianato, CNA, Confagricoltura, Coldiretti, Copagri, CIA, Confcooperative, Legacoop, U.N.I. Coop, AGCI, Movimentu, Confcultura e COSASS.

Preso atto della necessità di procedere ad un adeguamento e coordinamento del testo del disegno di legge n. 162 rispetto alla più recenti disposizioni introdotte dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dalla normativa europea in materia di misure di aiuto di Stato per il sostegno dell'economia adottate nell'attuale epidemia di Covid-19, nonché di valutare quanto emerso nel corso delle audizioni, nella seduta del 24 giugno 2020 le Commissioni hanno proceduto, all'unanimità, alla nomina di un'apposita sottocommissione incaricata di revisionare il testo, così composta: Satta G.F., Marras, Comandini, Manca D.A., Canu Sechi, Caddeo, Cuccu, Fancello, Piras e Manca I., che si è immediatamente riunita.

Successivamente, conclusa l'attività della sottocommissione, le Commissioni, nella medesima

seduta del 24 giugno 2020, hanno deliberato a maggioranza di utilizzare come base per la discussione generale il nuovo testo del disegno di legge n. 162, come elaborato dalla sottocommissione.

La Commissione Quarta ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sulle parti di competenza del disegno di legge, senza osservazioni; la Commissione Sesta non si è espressa.

Nelle sedute del 6 e del 7 luglio 2020 le Commissioni hanno proceduto all'esame degli emendamenti e all'approvazione degli articoli del disegno di legge e, a chiusura della seduta del 7 luglio, hanno deliberato di richiedere alla Terza Commissione l'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del Regolamento interno, sospendendo l'approvazione finale del provvedimento.

La Terza Commissione, con nota n. 5589 dell'8 luglio 2020, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del disegno di legge n. 162 e ha, inoltre, evidenziato l'esigenza di acquisire un aggiornamento della relazione tecnico-finanziaria da parte dell'Assessorato regionale della programmazione.

La Seconda e Quinta Commissione, nella seduta dell'8 luglio 2020, hanno ritenuto di condividere l'esigenza manifestata dalla Terza Commissione e hanno deliberato di richiedere all'Assessorato della programmazione, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 2006, l'aggiornamento della relazione tecnico-finanziaria del disegno di legge; le Commissioni hanno, poi, proceduto nella medesima seduta all'approvazione finale del provvedimento con l'astensione della minoranza e alla nomina dei relatori di maggioranza e di minoranza.

Con il presente disegno di legge la Regione intende porre in campo una serie di interventi diretti a sostenere il sistema economico regionale che affianchino e completino quanto già previsto a livello nazionale, destinando a tale finalità la cifra complessiva di circa 170 milioni di euro.

Si tratta di uno sforzo economico molto consistente, il massimo consentito dalle attuali disponibilità regionali, attraverso il quale la Regione conta di accompagnare le imprese e i professionisti sardi in un percorso di recupero e rilancio delle attività svolte.

In particolare, sono stati individuati come obiettivi prioritari la tutela del lavoro e il sostegno alle attività imprenditoriali in sofferenza, mirando ad estendere il più possibile l'ambito di intervento del provvedimento.

Il disegno di legge si compone di otto capi, di seguito brevemente illustrati.

Il capo I contiene le disposizioni di carattere generale, individuando i principi ispiratori, la gamma di strumenti che si intende utilizzare e le filiere produttive ritenute strategiche per l'economia regionale.

Il capo II è dedicato alle misure rivolte a sostegno dei lavoratori in difficoltà.

L'articolo 7 è diretto alla salvaguardia reddituale dei lavoratori che sono stati oggetto di licenziamento collettivo o si sono ritrovati disoccupati a seguito di fallimenti aziendali, nonché dei lavoratori che non possono più usufruire degli ammortizzatori sociali o necessitano di percorsi di accompagnamento all'esodo. L'articolo dispone, inoltre, un apposito intervento diretto alla prosecuzione dei cantieri di Forestas, con l'impiego dei relativi lavoratori trimestrali.

L'articolo 8 introduce un'indennità per i periodi di mancata o ridotta occupazione rispetto ai medesimi periodi dell'anno precedente a favore dei lavoratori stagionali, dei lavoratori con tipologie di contratto flessibile o atipico e dei lavoratori domestici. Questa disposizione ha subito importanti modifiche nel corso dei lavori in Commissione, al fine di evitare delle sovrapposizioni con analoghe misure

previste dalla normativa statale. Le Commissioni hanno ritenuto di equiparare in 600 euro l'indennità delle categorie di lavoratori previste nelle lettere a), c) e d) e di erogare tale indennità relativamente ai mesi di giugno e luglio (non coperti dall'indennità statale), mentre per i lavoratori stagionali del settore del turismo di cui alla lettera b), l'indennità è stata quantificata in 1.000 euro per tre mensilità.

L'articolo 8 bis, inserito ex novo dalle Commissioni, autorizza l'Amministrazione regionale e l'ASPAL ad attivare con immediatezza le necessarie procedure di selezione e di assunzione del personale, al fine di sostenere la ripresa economica e il mercato del lavoro sardo

Nel capo III sono contenute gli interventi diretti a supporto del sistema produttivo ed economico regionale nel suo complesso.

L'articolo 9 è stato completamente riscritto dalle Commissioni che hanno valutato opportuno concentrare gli interventi a favore della formazione professionale in un unico articolo. Le novità introdotte hanno riguardato l'aumento del contributo straordinario a fondo perduto da 1.500 a 5.000 per beneficiario e l'introduzione di una nuova misura di sostegno a fondo perduto per contribuire ai costi salariali del personale mantenuto in servizio che altrimenti sarebbe stato licenziato a causa della crisi. Un'ulteriore modifica introdotta ha riguardato l'attivazione dei percorsi di formazione che sono stati estesi a favore delle medie imprese, prima escluse, anche accogliendo alcune proposte emerse nel corso delle audizioni e l'individuazione dei settori prioritari sui quali fare la formazione. È stato, inoltre, stabilito di prevedere tra i beneficiari dei corsi non solo i lavoratori occupati ma anche coloro che si trovano in stato di disoccupazione a causa della crisi.

Nell'articolo 9 bis, rispetto alla proposta iniziale della Giunta regionale, le Commissioni hanno ritenuto di limitare la platea dei beneficiari del contributo straordinario a fondo perduto ad alcune categorie di operatori economici particolarmente colpiti dalle conseguenze della pandemia quali: editoria libraria, agenzie librerie, servizi socio-educativi relativamente alla fascia di età 0-3 anni ed infine soggetti operanti nell'ambito delle feste e sagre paesane, quali venditori ambulanti e giostrai.

L'articolo 10 amplia l'ambito di intervento e rifinanzia con ulteriori 15 milioni gli strumenti per favorire l'accesso al credito delle imprese operanti nel settore turistico di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2020.

L'articolo 11 che disciplina la misura con la dotazione finanziaria più cospicua, ossia il Fondo (R)ESISTO, ha subito alcune importanti modifiche rispetto al testo proposto dalla Giunta regionale. Innanzitutto è stato esteso a tutte le micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi operanti in alcuni settori che sono stati ritenuti particolarmente danneggiati dalla crisi (turismo, commercio al dettaglio con particolare riguardo all'abbigliamento, nautica e agroindustria) prevedendo a loro favore un contributo straordinario a fondo perduto parametrato al numero di dipendenti mantenuti in servizio e, inoltre, è stata introdotta una seconda misura specifica a favore delle grandi imprese che operano nel settore alberghiero ed extra alberghiero consistente nella concessione di aiuti a fondo perduto sui costi del lavoro del personale mantenuto in servizio che altrimenti sarebbe stato licenziato.

L'articolo 12 istituisce un fondo di solidarietà diretto alla concessione di finanziamenti a tasso zero a favore delle imprese che non possono aderire ai fondi di solidarietà bilaterale di categoria.

Il capo IV introduce delle misure di contribuzione a favore delle società e associazioni sportive regionali e talune disposizioni rivolte a agevolare l'insegnamento della lingua sarda nel biennio 2020/2021. In particolare, l'articolo 14 stanziava per il 2020 la somma di 5,5 milioni di euro da destinarsi al settore sportivo, con particolare attenzione alle attività dilettantistiche, a cui sono rivolte la quasi totalità delle risorse.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel capo V, relativo al settore primario dell'agri-

coltura, allevamento e pesca, le commissioni hanno ritenuto di condividere sostanzialmente l'impostazione degli articoli così come elaborati dalla Giunta e si sono limitate ad apportarvi talune limitate modifiche di carattere prettamente formale. In particolare, le Commissioni hanno condiviso:

- all'articolo 16, la scelta di rivedere la disciplina del fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura così da renderlo utilizzabile anche per far fronte ai danni conseguenti all'emergenza Covid;
- l'anticipazione degli aiuti per eventi atmosferici avversi, contenuta nell'articolo 18;
- la decisione, di cui all'articolo 19, di stanziare l'ulteriore importo di 6 milioni di euro per il fondo finalizzato a favorire l'accesso al credito delle imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione, attraverso il quale sarà possibile ampliare la sfera di intervento del fondo in un momento particolarmente delicato dal punto di vista finanziario per le imprese che operano nel comparto agricolo;
- lo stanziamento di 7,5 milioni di euro, previsto dall'articolo 20, destinato alla concessione di sovvenzioni dirette a favore delle imprese agricole;
- l'intervento straordinario di cui all'articolo 21 diretto a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre;
- la scelta di stanziare la somma di 5 milioni per il finanziamento di un programma di fornitura gratuita di formaggi agli indigenti.

Il capo VI relativo alle opere pubbliche contiene un'unica disposizione, l'articolo 23, con cui viene introdotta la possibilità di concedere ai soggetti appaltatori un'anticipazione fino al 30 per cento del corrispettivo dovuto sul residuo dei lavori ancora da effettuare; con il procedimento previsto da questa norma sarà possibile venire incontro alle pressanti esigenze di liquidità che in questo momento affliggono la gran parte delle imprese che operano nel campo delle opere pubbliche, evitando che le stesse si trovino nelle condizioni di essere obbligate a ridurre drasticamente la forza lavoro o, peggio ancora, a cessare definitivamente le attività.

Il capo VII, contenente "Disposizioni in materia di trasporti" si compone di tre articoli.

Il primo, l'articolo 24, destina 5 milioni di euro a ristoro delle perdite subite dalle aziende di autotrasporto operanti in Sardegna a causa del blocco della movimentazione delle merci; i successivi articoli 25 e 25 bis sono stati introdotti dalle Commissioni su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti e contengono, rispettivamente, all'articolo 25 delle misure straordinarie per i servizi di collegamento diurno e notturno con le Isole di San Pietro, La Maddalena e l'Asinara attraverso la concessione di un aiuto per compensare i mancati ricavi in conseguenza della diffusione epidemiologica da Covid-19 e, all'articolo 25 bis, il finanziamento di alcuni interventi in materia di continuità territoriale e di trasporto degli studenti.

Il capo VIII contiene le disposizioni finali.

Merita di essere evidenziato, in chiusura, che le Commissioni hanno introdotto nel testo le disposizioni necessarie ad un suo adeguamento rispetto alla disciplina di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1\863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 concernente la notifica del regime quadro Covid-19, di cui al decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Relazione di minoranza

On. Comandini

pervenuta il 13 luglio 2020

Il disegno di legge in discussione è stato licenziato a maggioranza, con l'astensione dei rappresentanti dei gruppi di minoranza, nella seduta congiunta delle Commissioni permanenti Seconda e Quinta dell'8 luglio 2020.

Preliminarmente va ricordato che il disegno di legge n. 162 è stato approvato dalla Giunta regionale il 10 aprile 2020, quindi in piena emergenza Covid-19 e trasmesso al Consiglio per l'esame con grandissimo ritardo ossia 2 mesi dopo, il 9 giugno 2020.

L'iter legislativo considerata la complessità del testo è stato abbastanza celere anche grazie al contributo delle opposizioni che, per senso di responsabilità, hanno consentito, in più occasioni, alle Commissioni di svolgere regolarmente le sedute, garantendo il numero legale.

Uno dei momenti più significativi è stato quello delle audizioni con le associazioni di categoria e i sindacati che hanno illustrato le drammatiche conseguenze che l'emergenza sanitaria ha prodotto sul tessuto economico dell'isola e sui lavoratori e chiesto un aiuto concreto per uscire da questa fase e ripartire.

Premetto che condivido alcuni interventi previsti nel disegno di legge, come:

- l'articolo 7 che contiene misure a favore dei lavoratori in crisi occupazionale, che vanno in continuità rispetto a ciò che è stato fatto nella scorsa legislatura;
- l'articolo 8 che estende le indennità previste dallo Stato a favore dei lavoratori anche ai mesi di giugno e luglio;
- l'articolo 10 che stanZIA 15 milioni per i prestiti alle imprese turistiche e che conferma una misura che ha avuto una buona risposta da parte delle imprese del settore turistico;
- il Fondo "RESISTO", con il quale si danno dei contributi a fondo perduto alle imprese maggiormente colpite dalla pandemia che si pone un obiettivo molto alto quello di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese sarde.

Ma tutti questi interventi, mi riferisco in particolare al Fondo Resisto hanno un problema enorme: le risorse. Basta fare due conti per capire che 65 milioni di euro per sostenere tutte le imprese sarde, stiamo parlando di una platea di circa 103.000 imprese, che abbiano avuto una perdita di fatturato superiore al 30 per cento sono del tutto insufficienti.

È evidente che non vi è proporzione tra potenziali beneficiari e le risorse stanziare e che si rende necessario un riequilibrio, perché questa legge possa veramente incidere e dare un aiuto reale alle imprese, su interventi così importanti servono maggiori risorse e spero che nel corso dell'esame del provvedimento si possano apportare sostanziali correzioni e stanziare ulteriori risorse anche accogliendo alcuni emendamenti proposti dalla minoranza.

Pur condividendo in linea di principio l'impianto del testo normativo, soprattutto nelle misure suddette, devo assolutamente sottolineare la totale mancanza di una premialità, legata ai rischi del Covid-19, per il personale sanitario, i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari e tecnici, che durante la drammatica emergenza sanitaria si sono distinti per la loro professionalità, e di un intervento dedicato anche alle micro, piccole e medie imprese a conduzione prevalentemente femminile, ma sono

tanti altri gli interventi dimenticati a settori essenziali per la ripresa socio economica dell'isola.

È assolutamente evidente, cari colleghi del centro destra, che avete idee poche e confuse, avete messo in campo tutta una serie di misure talmente diverse tra loro che poi vorrò vedere la Giunta regionale stabilire dei criteri adeguati a dare risposte organiche, efficaci e col giusto tempismo a tutti, qui passiamo dagli ambulanti all'insegnamento della lingua sarda, dal comparto ippico alle opere pubbliche, io spero vivamente che vi rendiate conto di cosa state facendo, è una legge del tutto disomogenea con risorse fortemente carenti e ho paura che molti di questi interventi rimarranno dei cassetti vuoti.

Quello di buono che state facendo è solo grazie al lavoro fatto dalla Giunta precedente, state vivendo di rendita e, per mascherare l'inefficienza e l'immobilismo, spacciate una serie di iniziative messe in atto dalla Giunta Pigliaru e finanziate con i soldi che noi abbiamo messo in bilancio nella scorsa legislatura e le spacciate come vostri risultati.

Basterebbe citare la realizzazione della videosorveglianza in 370 comuni, il rifacimento della flotta bus dell'ARST, la scontistica per il trasporto degli studenti, i Fondi per l'allungamento della pista dell'aeroporto di Olbia, il progetto LAVORAS, i fondi del FSE, il progetto PagoPA previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, un progetto di ammodernamento della macchina amministrativa i cui benefici saranno per i cittadini e le imprese, voluto e avviato da noi nella scorsa Legislatura.

La verità è che nonostante le roboanti dichiarazioni sulla volontà di intervenire con riforme strutturali importanti nel campo degli enti locali, della sanità, dell'urbanistica, sinora non sono siete stati in grado di produrre alcun atto meritevole all'attenzione del Consiglio e dell'intera Regione.

Questo dimostra come da parte dell'attuale Esecutivo ci sia una grande mancanza di onestà intellettuale ed un'evidente carenza di argomenti propri.

Ora però arriva la parte più difficile, il momento delle risposte che devono rispettare tempismo e congruità.

Parere della Sesta Commissione

non pervenuto

Parere della Quarta Commissione

La Quarta Commissione permanente, nella seduta del 30 giugno 2020, ha espresso a maggioranza, con il voto contrario della minoranza, parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Parere della Terza Commissione

La Terza Commissione, nella seduta di mercoledì 8 luglio 2020, ha espresso a maggioranza l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto.

La Commissione ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Re-

golamento interno, il Presidente.

È pervenuta in data odierna da parte delle Commissioni permanenti Seconda e Quinta richiesta di parere finanziario sul disegno di legge n. 162 "Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Il testo in esame, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalle Commissioni di merito in sede congiunta, introduce importanti misure a sostegno dei lavoratori (capo II), del sistema produttivo ed economico (capo III), del settore sportivo e in tema di promozione della lingua sarda (capo IV), in materia di settore primario dell'agricoltura, allevamento e pesca (capo V), opere pubbliche (capo VI), trasporti (capo VII).

Il testo originario nella versione trasmessa al Consiglio è corredato dalla relazione tecnica – finanziaria di cui all'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2006 (legge regionale di contabilità), con esclusione delle disposizioni contenute nei capi VI e VII.

La Terza Commissione consiliare, nel manifestare apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni di merito, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni sui profili finanziari del provvedimento:

- a) si quantifichino gli oneri discendenti dall'articolo 7, comma 5, primo periodo e, quindi, si verifichi la disponibilità nel bilancio dell'Agenzia FORESTAS di risorse sufficienti da destinare a tali finalità;
- b) si dia atto, in sede di aggiornamento della relazione tecnica – finanziaria, della natura e provenienza delle nuove o maggiori entrate poste a copertura finanziaria degli interventi previsti nel provvedimento;
- c) in ossequio all'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2006, acquisiscano le Commissioni richiedenti l'asseverazione da parte dell'Assessorato della programmazione in ordine alla correttezza delle quantificazioni e delle coperture finanziarie utilizzate, specie con riguardo all'impiego delle risorse dei fondi strutturali europei.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE**

L'Assessore

Prot. n. **003924**

Cagliari, **9 luglio 2020**

- > Al Presidente della Seconda commissione
Permanente del Consiglio Regionale della
Sardegna
On. Alfonso Marras

2comm.cultura@consregsardegna.it

- > Al Presidente della Quinta Commissione
Permanente del Consiglio Regionale della
Sardegna
On. Piero Maieli

5comm.attivitaproduttive@consregsardegna.it

serviziocommissioni@pec.crsardegna.it

>

Oggetto: D.L. 162 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19). Trasmissione relazione su riprogrammazione semplificata del POR FSE Sardegna 2014-2020

Con riferimento alla nota prot. CRS/P/2020/5597 – 8/7/2020, per il seguito di competenza, si trasmette in allegato la relazione avente ad oggetto *“D.L 162 - Adozione di una riprogrammazione semplificata del POR FSE Sardegna 2014-2020 per attuare misure di contrasto dell'emergenza Covid-19”*

Distinti Saluti

L'Assessore
Alessandra Zedda
(firmato con procedura digitale)



ALESSANDRA
ZEDDA
REGIONE
AUTONOMA DELLA
SARDEGNA -
SISTEMA
REGIONE
09.07.2020
11:13:52 UTC



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Oggetto: D.L 162 - Adozione di una riprogrammazione semplificata del POR FSE Sardegna 2014-2020 per attuare misure di contrasto dell'emergenza Covid-19.

La presente relazione intende dare evidenza delle modalità di riprogrammazione delle risorse FSE, relative al periodo di programmazione 2014/2020, con riferimento al finanziamento degli interventi previsti nel disegno di legge in oggetto.

La Commissione europea, con propria Comunicazione COM(2020) 112 final del 13.3.2020, propone di adottare la “*Coronavirus Response Investment Initiative*” (CRII) indirizzando 37 miliardi di euro della Politica di Coesione verso iniziative di contrasto degli effetti dell'epidemia Covid-19 e prevedendo procedure eccezionali e accelerate per consentire agli investimenti nel sistema sanitario e in altri settori dell'economia degli Stati membri di produrre una reazione immediata ed efficace già nel corso del 2020. La Commissione Europea ha successivamente emanato importanti provvedimenti mirati a modificare la regolamentazione comunitaria per conferire maggiore flessibilità alle regole per l'utilizzo dei fondi strutturali e per facilitare la revisione dei Programmi Operativi. In particolare, un primo pacchetto di modifiche, confluito nel **Reg. UE 460/2020** e approvato il 30.3.2020, e un secondo e più articolato insieme di modifiche, entrato in vigore il 23.4.2020 con l'emanazione del **Reg. UE 558/2020**.

Tra i punti salienti delle iniziative intraprese dalla CE, c'è la possibilità di ricondurre molte spese per fronteggiare l'epidemia - all'interno di quelle ammissibili al cofinanziamento da parte del FESR e del FSE già a decorrere dal 1 febbraio 2020 (anche nel caso in cui tali spese non siano già previste dai pertinenti Programmi); in particolare per il FSE potranno essere finanziati (a titolo esemplificativo): i regimi di disoccupazione “parziale” per i lavoratori delle imprese; il supporto ai lavoratori autonomi e alle imprese per mantenere il personale/l'attività; il sostegno ai datori di lavoro e ai lavoratori per la creazione di forme di telelavoro/smart working; l'acquisto delle necessarie attrezzature sanitarie, compreso il materiale di protezione per gli operatori sanitari; l'assunzione di personale supplementare per maggiori e più estesi servizi di assistenza sanitaria; la comunicazione e informazione al pubblico; indennità per i genitori che non sono in grado di lavorare in quanto devono prendersi cura dei figli le cui scuole sono chiuse; indennità per formatori la cui formazione è stata sospesa, etc.

Secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 30 comma 5 (modificato dal Reg. (UE) n. 460/2020) è possibile procedere ad una “**riprogrammazione semplificata**” per far spazio agli interventi coerenti con la CRII, senza prevedere la consueta procedura di modifica “sostanziale”, e dunque in deroga alla necessità di richiedere l'approvazione formale della Commissione Europea. In particolare, a decorrere dal 1° febbraio 2020, e per tutto il periodo di programmazione, **l'Autorità di Gestione potrà trasferire un importo fino all'8% della dotazione finanziaria di una Priorità di intervento/Asse (e per un massimo del 4% della dotazione finanziaria del Programma) ad un'altra Priorità (dello stesso Fondo e dello**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

stesso Programma). Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza (art. 2 del Reg (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020). Tale modifica beneficerà, dunque, di una procedura semplificata di approvazione, dovendo essere sottoposta unicamente alla consultazione preventiva del Comitato di Sorveglianza e alla successiva notifica alla CE delle sole tabelle finanziarie modificate.

La Giunta regionale con la **deliberazione n. 32/8 del 23.06.2020** ha stabilito di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FSE di avviare il processo di riprogrammazione semplificata e nello specifico di: verificare con le Direzioni Generali, Responsabili di Azioni per il FSE e con il Partenariato socio-economico del PO FSE, le esigenze prioritarie di contrasto all'emergenza Covid-19 cui far fronte mediante le risorse del FSE; definire, con riferimento al sistema di monitoraggio SIL e a livello di Asse, il quadro delle risorse non programmate, delle risorse programmate ma non ancora avviate e delle risorse relative ad azioni con difficoltà di attuazione, che potranno essere riorientate per le finalità di contrasto all'emergenza Covid-19 e definire sulla base di tali risultanze una proposta di riprogrammazione del POR FSE; predisporre la proposta di riprogrammazione del POR FSE e dialogare, nel corso dell'elaborazione della stessa, con l'Autorità nazionale capofila per il Fondo FSE (ANPAL) e con la Commissione Europea in caso di necessità; presentare la proposta di riprogrammazione al Comitato di Sorveglianza, previa deliberazione della Giunta regionale.

Tenuto conto dell'avanzato stato di attuazione del PO, è stata effettuata dall'AdG una ricognizione delle economie e delle risorse disponibili, anche di concerto con i Responsabili di Azione, che ha consentito di definire il quadro delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi per l'emergenza COVID-19. Sono state anche prese in considerazione le esigenze di rimodulazione di alcuni programmi già approvati dalla Giunta regionale, in particolare ASSIST (DGR 42/20 del 12.02.2019) e TVB LavORO (DGR n. 38/30 del 26.9.2019). In esito a tale ricognizione, sono state individuate le risorse per la riprogrammazione semplificata del PO ai sensi Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 30 comma 5 (modificato dal Reg. (UE) n. 460/2020), **pari a 71 Milioni di €.**

Le risultanze della ricognizione effettuata, in linea con le opportunità offerte dal quadro regolamentare comunitario emendato, hanno evidenziato esigenze di intervento che riguardano:

- Sovvenzioni dirette a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- Sostegno alle imprese della filiera turistica per nuove assunzioni;
- Indennità ai lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori intermittenti e lavoratori con contratto di prestazione occasionale, lavoratori addetti al lavoro domestico e di cura, lavoratori in situazioni di crisi occupazionale
- Smart working nell'Amministrazione Regionale
- Rafforzamento della capacità dei servizi di assistenza sanitaria durante la crisi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

- Supporto alle famiglie, in situazioni di vulnerabilità socio-economica (aggravate dal Covid 19) attraverso servizi socio-educativi, servizi di cura e assistenza sanitaria.

Tali interventi dovranno essere ricondotti prevalentemente a due priorità di investimento dei PO FSE 2014/2020:

- azioni volte a mitigare l'impatto economico occupazionale della crisi sanitaria [PI 8.v];
- azioni volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria e le conseguenze economiche sociali ed occupazionali delle misure di distanziamento personale e sociale [PI 9.iv].

Le risorse destinate alle misure previste sul D.L. a carico del FSE sono **pari a 49.435.000,00 € così distribuite:**

- art.11 D.L. - Sovvenzioni dirette a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi – Istituzione del Fondo (R)ESISTO - 26.525.000,00 €
- art. 7 del D.L. - Interventi per i lavoratori in situazione di crisi occupazionale: 4.910.000,00 €
- art. 8 del D.L. - Interventi straordinari per i lavoratori (Indennità ai lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori intermittenti e lavoratori con contratto di prestazione occasionale, lavoratori addetti al lavoro domestico e di cura) - 18.000.000,00 €.

In coerenza con il nuovo contesto di regole comunitarie e nazionali, la revisione del POR FSE 2014-2020 – necessaria per riorientarne alcune finalità al contrasto degli effetti della pandemia da COVID-19 – sarà dunque attuata in due fasi, in rapida successione:

- **Fase 1 - Riprogrammazione semplificata** (giugno/luglio 2020): secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 30 comma 5 (modificato dal Reg. (UE) n. 460/2020), lo Stato Membro può trasferire un importo fino all'8% della dotazione di una Priorità di intervento (asse) - al 1 febbraio 2020 - ed entro il limite del 4% del bilancio del Programma a un'altra Priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso Programma; per il POR Sardegna FSE 2014-2020 **la somma di tutti i trasferimenti ipotizzabili non potrà superare i 17 Milioni di €**. Inoltre, al fine di consentire che le risorse vengano reindirizzate verso i settori più colpiti dall'attuale crisi, è prevista la **deroga al rispetto dei requisiti di concentrazione tematica per Priorità di Investimento**.
- **Fase 2 - Riprogrammazione ordinaria** (settembre/ottobre 2020): una volta finalizzata la modifica del Programma secondo la procedura semplificata, l'AdG avvierà un percorso di revisione ordinaria del POR, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 25 bis del Reg. UE 558/2020 e del par. 4 dell'art 37 del Reg. UE 460/2020, modificativi del Regolamento generale; la riprogrammazione riguarderà modifiche sostanziali, non consentite dalla procedura semplificata in quanto riguardanti il contenuto delle Azioni, la tipologia di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

beneficiari e destinatari, la quantificazione degli indicatori, oltre che eventuali ulteriori rimodulazioni finanziarie oltre i massimali stabiliti dall'art. 30 comma 5.

Il Piano finanziario del PO FSE 2014/2020 a seguito della approvazione della riprogrammazione semplificata sarà il seguente:

Tabella: Piano di finanziamento

Asse prioritario	Sostegno dell'Unione (a)	Contropartita nazionale (b) = (c) + (d)	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale (e) = (a) + (b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a) / (e) (2)	Dotazione principale		Riserva di efficacia dell'attuazione		Importo della riserva di efficacia dell'attuazione e in percentuale del sostegno dell'Unione (l) = (j) / (a) * 100
			Finanziamento pubblico nazionale (c)	Finanziamento nazionale privato (d) (1)			Sostegno dell'Unione (h) = (a) - (j)	Contropartita nazionale (i) = (b) - (k)	Sostegno dell'Unione (j)	Contropartita nazionale (k) = (b) * ((j) / (a))	
1	84.624.000,00 91.103.919,00	84.624.000,00 91.103.919,00	84.624.000,00 91.103.919,00	0,00	169.248.000,00 182.207.838,0	50,00%	79.055.379,00 85.109.281,13	79.055.379,00 85.109.281,13	5.568.621,00 5.994.637,87	5.568.621,00 5.994.637,87	6,58%
2	44.480.000,00 41.504.999,60	44.480.000,00 41.504.999,60	44.480.000,00 41.504.999,60	0,00	88.960.000,00 83.009.999,2	50,00%	42.256.000,00 39.429.749,62	42.256.000,00 39.429.749,62	2.224.000,00 2.075.249,98	2.224.000,00 2.075.249,98	5,00%
3	76.934.511,00 74.029.592,40	76.934.511,00 74.029.592,40	76.934.511,00 74.029.592,40	0,00	153.869.022,00 148.059.184,8	50,00%	71.864.527,00 69.151.042,26	71.864.527,00 69.151.042,26	5.069.984,00 4.878.550,14	5.069.984,00 4.878.550,14	6,59%
4	7.784.000,00 7.184.000,00	7.784.000,00 7.184.000,00	7.784.000,00 7.184.000,00	0,00	15.568.000,00 14.368.000,0	50,00%	7.302.605,00 6.740.028,80	7.302.605,00 6.740.028,80	481.395,00 443.971,20	481.395,00 443.971,20	6,18%
5	8.577.489,00	8.577.489,00	8.577.489,00	0,00	17.154.978,0	50,00%	8.577.489,00	8.577.489,00			
Totale	222.400.000,00	222.400.000,00	222.400.000,00	0,00	444.800.000,00	50,00%	209.056.000,00	209.056.000,00	13.344.000,00	13.344.000,00	6,00%
Totale generale	222.400.000,00	222.400.000,00	222.400.000,00	0,00	444.800.000,00	50,00%	209.056.000,00	209.056.000,00	13.344.000,00	13.344.000,00	

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE****Capo I****Capo I****Disposizioni generali****Disposizioni generali****Art. 1****Art. 1****Obiettivi e finalità****Oggetto**

1. La Regione, nell'esercizio delle potestà di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), ed in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali, con la presente legge adotta misure straordinarie ed urgenti per il governo della crisi socio-economica derivata dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e definisce le azioni per la ripresa del sistema economico regionale e dei livelli occupazionali.

1. La Regione, nell'esercizio delle potestà legislative previste dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dalla Costituzione ed in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali, con la presente legge adotta misure straordinarie ed urgenti per il governo della crisi socio-economica derivata dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e definisce le azioni per la ripresa del sistema economico regionale e dei livelli occupazionali.

Art. 2**Art. 2****Principi ispiratori****Principi ispiratori**

1. La Regione considera il lavoro quale valore insostituibile per il contrasto dell'impoverimento economico e sociale e, come tale, il migliore strumento da valorizzare e su cui far leva per superare la crisi.

(identico)

2. La Regione riconosce, altresì, nell'attività imprenditoriale, espressione della libertà d'iniziativa economica e delle capacità individuali dell'imprenditore, il valore fondamentale per il rilancio delle attività economiche in Sardegna.

3. La Regione incentiva il valore sociale dell'impresa e le relazioni industriali attraverso il costante coinvolgimento delle principali organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

4. Per l'affermazione dei principi di cui al presente articolo, la Regione interviene, anche direttamente, nei settori strategici dell'economia

regionale, attraverso l'impiego di risorse finanziarie e gestionali ed il riconoscimento di sussidi in grado di ridurre l'impatto della crisi valorizzando i principi di sussidiarietà e coesione sociale.

Art. 3

Strumenti e misure

1. Al fine di promuovere la crescita economica e sociale della Sardegna, attraverso le azioni e gli strumenti più adeguati alla particolare congiuntura derivante dall'emergenza e dalla crisi, la Giunta regionale, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti per materia, da rendersi entro sette giorni decorsi i quali lo stesso si intende acquisito, è autorizzata a:

- a) costituire fondi;
- b) sottoscrivere convenzioni con intermediari;
- c) emettere titoli;
- d) sostenere e agevolare economicamente gli investimenti;
- e) istituire sussidi diretti;
- f) sottoscrivere quote sociali;
- g) sviluppare circuiti alternativi di pagamento.

2. La Regione può, altresì promuovere partecipazioni strategiche per lo sviluppo economico e sostenibile anche attraverso strumenti societari già esistenti o di nuova costituzione.

Art. 4

Strategia di sviluppo

1. Gli assi strategici per lo sviluppo economico della Sardegna sono coerenti ai principi contenuti nella comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019 e nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

2. La strategia di sviluppo regionale è indirizzata alla valorizzazione dell'identità produttiva ed industriale della Sardegna, con particolare riguardo:

- a) alla filiera agro-alimentare, dell'artigianato artistico, dell'industria turistica e culturale;

Art. 3

Finalità e strumenti

1. Al fine di promuovere la crescita economica e sociale della Sardegna, attraverso le azioni e gli strumenti più adeguati alla particolare congiuntura derivante dall'emergenza e dalla crisi, la Giunta regionale, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti per materia, da rendersi entro dieci giorni decorsi i quali lo stesso si intende acquisito è autorizzata a:

- a) costituire fondi;
- b) sottoscrivere convenzioni con intermediari;
- c) emettere titoli;
- d) sostenere e agevolare economicamente gli investimenti;
- e) istituire sussidi diretti;
- f) sottoscrivere quote sociali;
- g) sviluppare circuiti alternativi di pagamento.

2. La Regione può, altresì promuovere partecipazioni strategiche per lo sviluppo economico e sostenibile anche attraverso strumenti societari già esistenti o di nuova costituzione.

Art. 4

Strategia di sviluppo

1. Gli assi strategici per lo sviluppo economico della Sardegna sono coerenti ai principi contenuti nella comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Green Deal europeo, COM (2019) 640 final dell'11 dicembre 2019 e nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

2. La strategia di sviluppo regionale è indirizzata alla valorizzazione dell'identità produttiva ed industriale della Sardegna, nei seguenti ambiti:

- a) filiera agro-alimentare, dell'artigianato artistico, dell'industria turistica e culturale;

- b) alla filiera della conoscenza, dell'innovazione tecnologica, della meccatronica e dell'intelligenza artificiale;
- c) alle filiere dell'industria tradizionale chimica e della metallurgia non ferrosa;
- d) alla filiera del comparto edile per la realizzazione di un piano di infrastrutture pubbliche e di manutenzioni oltreché per la riqualificazione energetica, estetica e funzionale del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
- e) alla filiera dei trasporti.

Art. 5

Interventi pubblici

1. Al fine di rafforzare la catena del valore delle filiere in grado di offrire al mercato prodotti e servizi di riconosciuta qualità e competitività, la Regione individua nella spesa pubblica di parte capitale e di parte corrente uno strumento indispensabile a stimolare la domanda aggregata favorendo un nuovo spazio di crescita per il sistema economico produttivo regionale.

2. Nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Giunta regionale adotta precisi atti di indirizzo per il sistema degli acquisti regionale, coerenti alle finalità della presente legge.

3. Gli interventi pubblici regionali incentivano il ricorso agli strumenti del contratto di rete e della rete d'impresa quali modalità per il superamento dei limiti dimensionali caratteristici del tessuto delle medie, piccole e micro imprese della Sardegna.

Art. 6

Rispetto della normativa
in materia di aiuti di Stato

1. La concessione dei contributi, dei benefici e dei vantaggi economici di cui alla presente legge è attuata in conformità alla normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle disposizioni sul nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato anche a seguito di notifica nazionale o, in subor-

- b) filiera della conoscenza, dell'innovazione tecnologica, della meccatronica e dell'intelligenza artificiale;
- c) filiere dell'industria tradizionale chimica e della metallurgia non ferrosa;
- d) filiera del comparto edile per la realizzazione di un piano di infrastrutture pubbliche e di manutenzioni oltreché per la riqualificazione energetica, estetica e funzionale del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
- e) filiera dei trasporti.

Art. 5

Interventi pubblici

(identico)

Art. 6

Rispetto della normativa
in materia di aiuti di Stato

1. La concessione dei contributi, dei benefici e dei vantaggi economici di cui alla presente legge è attuata in conformità alla normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato anche a seguito di notifica nazionale o, in subordine regionale, se necessaria e, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al quadro tempora-

dine regionale, se necessaria, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni.

neo per gli aiuti di Stato ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 concernente la notifica del regime quadro Covid-19, di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19).

Art. 6 bis

Accelerazione e snellimento delle procedure

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 264 del decreto legge n. 34 del 2020, al fine di imprimere la massima accelerazione all'attuazione delle misure previste dalla presente legge a favore dei lavoratori e delle imprese in relazione all'emergenza del Covid-19, l'Amministrazione regionale adotta ogni determinazione utile all'adeguamento, modifica e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi di attuazione e alla rimozione di ogni ostacolo burocratico.

Capo II

Misure a sostegno dei cittadini

Art. 7

Interventi in favore dei lavoratori in situazioni di crisi occupazionale. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018

1. Per i progetti di utilizzo di cui all'articolo 29, comma 36, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), così come integrato dall'articolo 5, comma 13, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), dall'articolo 8, comma 31, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e, da ultimo, dall'articolo 8, comma 45 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni

Capo II

Misure a sostegno dei lavoratori

Art. 7

Interventi in favore dei lavoratori in situazioni di crisi occupazionale. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018

1. Per i progetti di utilizzo di cui all'articolo 29, comma 36, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), così come integrato dall'articolo 5, comma 13, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), dall'articolo 8, comma 31, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e, da ultimo, dall'articolo 8, comma 45 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni

2020 e 2021 (missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC02.0892).

2. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 7.000.000, per l'attuazione di un programma di interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 9 (Misure a favore di lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019)). A tal fine, Il comma 38 dell'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2019, è così modificato:

- a) le parole: "a compensazione della ridotta rioccupazione nel periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il mese completo precedente all'approvazione della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per emergenza Covid-19 da corrispondere, in anticipazione, per la metà del contributo complessivo spettante a ciascun beneficiario, per il periodo da maggio ad agosto 2020";
- b) dopo le parole "modifiche e integrazioni" è aggiunta la seguente frase "anche mediante il coinvolgimento degli enti del sistema Regione e dei consorzi industriali provinciali".

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono estesi ai lavoratori destinatari di licenziamento collettivo in cassa integrazione per cessata attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione di un piano di interventi in favore dei lavoratori della ex Legler, fuoriusciti dagli ammortizzatori sociali e privi di altre misure di sostegno del reddito, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) euro 165.000, per gli anni 2020, 2021, 2022, per l'attuazione di un piano di accompagnamento alla pensione dei lavoratori ex Legler in possesso di specifici requisiti;
- b) euro 650.000, per l'anno 2020, per l'attivazione e la prosecuzione di cantieri, da avviare secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali, in favore dei lavoratori dell'ex polo industriale tessile, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione della società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga,

2020 e 2021.

2. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 7.150.000 per l'attuazione di un programma di interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 9 (Misure a favore di lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019)). A tal fine, il comma 38 dell'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 9 (Misure a favore di lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019)), è così modificato:

- a) la frase: "a compensazione della ridotta rioccupazione nel periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il mese completo precedente all'approvazione della presente legge" è sostituita dalla seguente: "per emergenza Covid-19 da corrispondere, in anticipazione, per la metà del contributo complessivo spettante a ciascun beneficiario, per il periodo da maggio ad agosto 2020";
- b) dopo le parole "modifiche e integrazioni" è aggiunta la seguente frase "anche mediante il coinvolgimento degli enti del sistema Regione e dei consorzi industriali provinciali".

3. Gli interventi di cui al comma 2, nei limiti delle risorse stanziare nel medesimo comma, sono estesi ai lavoratori ex Sittel cessati dagli ammortizzatori sociali che risultino in stato di disoccupazione alla data di entrata in vigore della presente legge e ai lavoratori già destinatari di licenziamento collettivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge che cesseranno dagli ammortizzatori sociali nel corso del 2020.

4. Per l'attuazione di un piano di interventi in favore dei lavoratori della ex Legler, cessati dagli ammortizzatori sociali e privi di altre misure di sostegno del reddito, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) euro 165.000, per gli anni 2020, 2021, 2022, per l'attuazione di un piano di accompagnamento alla pensione dei lavoratori ex Legler che al momento dell'entrata in vigore della presente legge abbiano com-

assegnati ai Comuni di Posada e Siniscola.

5. Agli operai trimestrali dei Comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottidda e Monti, che abbiano superato i limiti di utilizzo previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e successive modifiche ed integrazioni con i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'Agenzia FoReStas e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino disoccupati, si estendono le misure previste dall'articolo 29, comma 36, della legge regionale n. 5 del 2015, e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.300.000.

6. Per lo scorrimento della graduatoria dell'avviso per la presentazione di progetti sperimentali di inclusione attiva rivolto a donne in stato di disagio è autorizzato per ciascun degli anni 2020 e 2021 lo stanziamento aggiuntivo di euro 1.000.000 su capitoli di NI, Azioni positive per donne in stato di vulnerabilità (missione 15 - programma 04 - macroaggregato 104 - CdR 00.10.01.04).

7. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

- più di sessant'anni di età;
- b) euro 650.000, per l'anno 2020, per la prosecuzione dei cantieri verdi di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) n. 2 della legge regionale n. 1 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei lavoratori ex Legler, impiegati nell'ex polo industriale tessile, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione della società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, assegnati ai Comuni di Posada e Siniscola.

5. Alla prosecuzione dei cantieri degli operai trimestrali dei Comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottidda e Monti presso l'Agenzia Forestas, si fa fronte con le risorse già stanziare per le medesime finalità nel bilancio dell'Agenzia. Agli operai di cui al presente comma che abbiano superato i limiti di utilizzo previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e successive modifiche ed integrazioni con i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in stato di disoccupazione, si estendono le misure previste dall'articolo 29, comma 36, della legge regionale n. 5 del 2015, e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui al secondo periodo del presente comma è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa nel limite complessivo di euro 1.300.000.

6. Per lo scorrimento della graduatoria dell'avviso per la presentazione di progetti sperimentali di inclusione attiva rivolto a donne in stato di disagio è autorizzato per ciascun degli anni 2020 e 2021 lo stanziamento aggiuntivo di euro 1.000.000.

7. È autorizzata a favore della Provincia di Nuoro, per l'anno 2020, la spesa di euro 70.000 e per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la spesa di euro 210.000 per la prosecuzione del "Progetto sperimentale di politica attiva per il lavoro per il reinserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal settore cartario ex Cartiera di Arbatax e della Provincia di Nuoro e azioni di sviluppo locale".

8. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale, approvate su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. Le deliberazioni medesime sono adottate previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

Art. 8

Interventi straordinari in favore dei lavoratori

1. Al fine di contribuire a limitare l'impatto della crisi sui lavoratori è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 18.000.000 per la concessione di un'indennità a favore delle seguenti categorie:

- a) lavoratori dipendenti stagionali, nella misura di 600 euro mensili, per un massimo di due mensilità riferite al periodo della non riassunzione, in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) essere in stato di disoccupazione e non aver beneficiato di altre prestazioni di sostegno al reddito previste dalla normativa statale vigente relative al Covid-19;
 - 2) aver prestato nell'anno 2019 attività lavorativa con contratto dipendente stagionale della durata minima di due mesi;
 - 3) non essere stato riassunto nell'anno 2020, al momento della presentazione della domanda, nei medesimi periodi dell'anno 2019 per lo svolgimento di analoghe attività;
- b) lavoratori dipendenti stagionali, che operano nei settori individuati dall'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2020, n. 8 (Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna), in possesso dei requisiti di cui al presente comma, l'indennità è concessa nella misura di euro 1.000 mensili, per un massimo di tre mensilità, riferite al periodo di non riassunzione e che abbiano lavorato nel 2019, ma non sono riassunti

Art. 8

Interventi straordinari in favore dei lavoratori

1. In coerenza con quanto previsto nell'Accordo quadro del 26 marzo 2020 concernente l'erogazione della cassa integrazione in deroga in Sardegna ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), e su altre misure di contrasto alla crisi economico sociale determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19", al fine di sostenere i lavoratori della Regione che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 18.000.000 per la concessione di un'indennità a favore delle seguenti categorie:

- a) lavoratori dipendenti stagionali o comunque dipendenti con contratti a termine, appartenenti a settori diversi da quelli di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2020, n. 8 (Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna), compresi i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici, per i mesi di giugno e luglio, nella misura di 600 euro per ciascun mese. L'indennità è concessa a coloro che abbiano prestato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, un'attività lavorativa con contratto dipendente stagionale o comunque con contratti a termine, per almeno sessanta giorni e che non siano stati riassunti

- nel corso dell'anno 2020;
- c) lavoratori intermittenti e lavoratori con contratto di prestazione occasionale, nella misura di euro 500 mensili per un massimo di due mensilità, a partire dal mese di marzo 2020, che non beneficiano o abbiano beneficiato di altre misure di sostegno del reddito regionali o statali;
 - d) lavoratori addetti al lavoro domestico e di cura, non conviventi con il datore di lavoro, retribuiti anche attraverso i voucher, nella misura di 500 euro per un massimo di 2 mensilità, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali non svolte da marzo a maggio 2020, che non beneficiano o abbiano beneficiato di altre misure di sostegno del reddito regionali o statali).

2. I requisiti dei beneficiari delle misure di cui al comma 1 sono verificati anche attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) e il sistema informativo del lavoro (SIL).

3. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale si avvale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL).

4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

5. Le indennità previste al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna mensilità e per ciascuna categoria di beneficiari dal presente articolo.

- nell'anno 2020 per lo svolgimento di analoghe attività, in proporzione ai periodi di mancata o ridotta occupazione rispetto ai medesimi periodi dell'anno precedente;
- b) lavoratori dipendenti stagionali, o comunque dipendenti con contratti a termine, che operano nei settori individuati dall'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2020, compresi i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici, per i mesi di giugno, luglio e agosto, nella misura di 1.000 euro per ciascun mese. L'indennità è concessa a coloro che abbiano prestato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, un'attività lavorativa con contratto dipendente stagionale o comunque con contratti a termine, per almeno sessanta giorni e che non siano stati riassunti nell'anno 2020 per lo svolgimento di analoghe attività, in proporzione ai periodi di mancata o ridotta occupazione rispetto ai medesimi periodi dell'anno precedente;
 - c) lavoratori con tipologie di contratto flessibile o atipico, tra cui: il contratto a chiamata o intermittente, il contratto occasionale, contratto a progetto, il contratto di prestazione d'opera intellettuale, per i mesi di giugno e luglio, nella misura di 600 euro per ciascun mese. L'indennità è concessa a coloro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 11 marzo 2020, abbiano svolto prestazioni lavorative per almeno 30 giornate, in proporzione ai periodi di mancata o ridotta occupazione nei suddetti mesi rispetto all'anno precedente;
 - d) lavoratori addetti al lavoro domestico e di cura, non conviventi con il datore di lavoro, retribuiti anche attraverso i voucher, compresi lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici, con uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, per i mesi di giugno e luglio, nella misura di 600 euro per ciascun mese, in proporzione alle ore non svolte nei suddetti mesi rispetto all'anno precedente.

2. Le indennità previste al comma 1 non spettano qualora i beneficiari siano titolari di pensione, percepiscano l'indennità di disoccupazione o altre misure di sostegno al reddito previste da norme statali o regionali.

3. I requisiti dei beneficiari delle misure di cui al comma 1 sono verificati anche attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) e il sistema informativo del lavoro (SIL).

4. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale si avvale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL).

5. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. La medesima deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale provvede ad adottare gli atti definitivi.

6. Le indennità previste al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna mensilità e per ciascuna categoria di beneficiari dal presente articolo.

Art. 8 bis

Rafforzamento dei servizi per il lavoro

1. Al fine di garantire la massima operatività del sistema pubblico del lavoro e sostenere la ripresa economica e il mercato del lavoro sardo, l'amministrazione regionale e l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), sono autorizzate, nei limiti delle risorse stanziare nei rispettivi bilanci, nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia e tenuto conto del Piano del fabbisogno di personale, ad attivare con immediatezza le relative procedure di selezione e di assunzione del personale.

Capo III

Misure a sostegno del sistema produttivo ed economico

Art. 9

Interventi in favore delle attività economiche a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze della sospensione o ridotta attività dovuta all'emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19, per l'anno 2020, è autorizzata la spesa:

- a) di euro 3.000.000 per la concessione di un contributo straordinario, una tantum, anche per far fronte alle spese generali di funzionamento e per esigenze di liquidità immediata, fino a un massimo di euro 1.500 mensili a favore dei seguenti soggetti con sede operativa in Sardegna:
 - 1) agenzie ed enti della formazione professionale accreditati in Sardegna;
 - 2) società ed organismi beneficiari delle provvidenze di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) ed operanti nel campo della promozione del libro edito in Sardegna;
 - 3) librerie e agenzie librerie;
 - 4) scuole paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie;
 - 5) nidi dell'infanzia, nidi in famiglia;
 - 6) ludoteche;
 - 7) organismi operanti nei settori dello spettacolo e del cinema.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 fino alla concorrenza del contributo previsto dai suddetti commi.

3. La Regione, al fine di salvaguardare il

Capo III

Misure a sostegno del sistema produttivo ed economico

Art. 9

Misure a favore della formazione professionale

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze della sospensione o ridotta attività dovuta all'emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19, per l'anno 2020, è autorizzata la spesa complessivamente determinata in euro 2.000.000 per la concessione alle agenzie e agli enti della formazione professionale accreditati in Sardegna delle seguenti sovvenzioni:

- a) un contributo una tantum per assicurare la liquidità, fino a euro 5.000 per ciascun beneficiario, parametrati sui costi dell'anno 2019;
- b) un contributo, per l'anno 2020, ai costi salariali del personale mantenuto in servizio, fino al 60 per cento della retribuzione mensile del personale beneficiario, parametrato in base al numero degli addetti e degli effettivi, per sei mesi. Il contributo è decurtato degli eventuali periodi di cassa integrazione goduti dal personale beneficiario.

2. Al fine di salvaguardare il patrimonio pluriennale di competenze professionali del sistema imprenditoriale e dei lavoratori della Sardegna, è autorizzata la spesa nel limite complessivo di euro 3.000.000 per l'anno 2020 e nel limite complessivo di 5.000.000 per l'anno 2021, per l'attivazione di percorsi di formazione relativi, in particolare, ai seguenti settori:

- a) green e blue economy;
- b) sviluppo competenze digitali e digitalizzazione;
- c) economia circolare;
- d) hospitality management,
- e) organizzazione del lavoro e lavoro agile;
- f) sviluppo e potenziamento delle capacità imprenditoriali e manageriali;
- g) salute e sicurezza sul lavoro.

3. L'intervento di cui al comma 2 è attuato secondo le seguenti modalità:

patrimonio pluriennale di competenze professionali degli addetti del sistema imprenditoriale della Sardegna, concede in via straordinaria un contributo a tutte le micro e piccole imprese con sede operativa in Sardegna per l'attivazione di percorsi di formazione continua, sia con l'attivazione di moduli di formazione interna o avvalendosi delle agenzie formative accreditate presso la Regione, nella macro-tipologia C) o degli enti bilaterali attraverso apposita convenzione. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 8.000.000.

4. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti "de minimis".

5. La Giunta regionale con una o più deliberazioni, approvate su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, definisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

- a) concessione di un contributo in via straordinaria alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, con sede operativa nel territorio regionale per la formazione degli addetti e degli effettivi. I corsi possono essere attivati sia attraverso moduli di formazione interna che avvalendosi delle agenzie formative accreditate presso la Regione o degli enti bilaterali accreditati attraverso apposita convenzione;
- b) realizzazione di un piano per attivazione di percorsi di formazione a favore dei disoccupati.

4. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti "de minimis" e in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19), e successive modifiche ed integrazioni, e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 concernente la notifica del regime quadro Covid-19, di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. La medesima deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

Art. 9 bis

Interventi a favore di settori vari

1. Al fine di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia

da Covid-19, per l'anno 2020, è autorizzata la spesa nel limite complessivo di euro 1.000.000 per la concessione di sovvenzioni dirette a favore delle micro e piccole imprese, con sede operativa in Sardegna compresi i lavoratori autonomi, in particolare:

- a) editoria libraria di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, con specifico riferimento alla promozione del libro edito in Sardegna e agenzie librerie;
- b) servizi socio-educativi relativamente alla fascia di età 0-3 anni.
- c) soggetti operanti nell'ambito delle feste e sagre paesane, quali venditori ambulanti e giostrai.

2. Il contributo che varia da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 3.000 euro, parametrato in base al numero degli addetti e degli effettivi in servizio, è concesso a condizione che siano mantenuti i medesimi livelli occupazionali dell'anno 2019.

3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari dalla presente legge o da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna categoria di beneficiari dal presente articolo.

4. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti "de minimis" e in quanto compatibili, dalle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni e dalla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 concernente la notifica del regime quadro Covid-19, di cui al decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore re-

gionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. La medesima deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

Art. 10

Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2020

1. All'articolo 7, della legge regionale n. 8 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, dopo le parole: "micro, piccole imprese", sono aggiunte le parole: "e lavoratori autonomi con partita IVA";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I finanziamenti erogati sulla base del presente articolo, sono infruttiferi di interessi e sono rimborsati in un periodo non superiore ad anni sei dalla data di erogazione, di cui almeno ventiquattro mesi a titolo di preammortamento. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in conformità alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni."

2. È autorizzata la spesa di euro 15.000.000 per incrementare la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e la copertura finanziaria è garantita dalla riprogrammazione delle risorse finanziarie attualmente disponibili presso SFIRS per la gestione di strumenti finanziari, in fase di riacquisizione al bilancio regionale.

Art. 10

Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi della filiera turistica della Sardegna. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2020

1. All'articolo 7, della legge regionale n. 8 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 e al comma 2, dopo le parole: "micro, piccole ", sono aggiunte le parole: "e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e lavoratori autonomi con partita IVA";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I finanziamenti erogati sulla base del presente articolo, sono infruttiferi di interessi e sono rimborsati in un periodo non superiore ad anni sei dalla data di erogazione, di cui almeno ventiquattro mesi a titolo di preammortamento. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in conformità alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 concernente la notifica del regime quadro Covid-19, di cui al decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

2. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 15.000.000 per incrementare la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2020, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sono individuati i settori delle attività economiche di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2020 ulteriori rispetto a quelli già contenuti nell'Allegato A della citata legge. La medesima deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

Art. 11

Sovvenzioni dirette a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. Istituzione del Fondo (R)ESISTO

1. La Regione, al fine di sostenere le imprese, compresi i lavoratori autonomi, nell'attuale emergenza del Covid-19, concede aiuti, sotto forma di sovvenzioni, per contribuire ai costi salariali delle imprese, con sede operativa in Sardegna, che salvaguardano i livelli occupazionali favorendo lo sviluppo economico e l'occupazione nell'Isola.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'istituzione di un fondo, denominato "(R)ESISTO", per la concessione, alle imprese di cui al comma 1, di un contributo straordinario sul costo del lavoro dei dipendenti, sino ad un massimo del 30 per cento della retribuzione annua lorda, parametrata a quella dell'anno 2019. Il contributo può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento del contributo massimo concedibile.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi in conformità alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

Sovvenzioni dirette a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. Istituzione del Fondo (R)ESISTO

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese in conseguenza della sospensione o ridotta attività dovuta all'emergenza da Covid-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 65.000.000 per l'istituzione di un fondo, denominato "(R)ESISTO", finalizzato alla concessione di sovvenzioni ai soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, aventi sede operativa in Sardegna, in particolare:

a) le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 operanti nell'ambito dei settori individuati dall'articolo 4, che abbiano subito nel periodo compreso tra il 11 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 una riduzione superiore al 30 per cento del fatturato rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Il contributo è parametrato al costo del lavoro annuo, fino ad un massimo del 30 per cento, a condizione che sia mantenuto almeno il 50 per cento degli addetti e degli effettivi in servizio rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Il contributo è decurtato di eventuali somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni dal personale beneficiario. Il contributo è concesso inoltre ai lavoratori titolari di partita IVA residenti in Sardegna e ai titolari di imprese senza dipendenti ed è parametrato al reddito im-

nibile annuo, sino ad un massimo del 30 per cento e comunque non superiore al 30 per cento dell'importo massimo del 1° scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del DPR n. 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni;

- b) le grandi imprese operanti nella filiera turistica di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2020 per contribuire ai costi salariali del personale mantenuto in servizio, fino al 60 per cento della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario. Il contributo è decurtato di eventuali somme percepite a titolo di cassa integrazione goduti dal personale beneficiario.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. La medesima deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari dalla presente legge o norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna categoria di beneficiari dal presente articolo.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi in conformità alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 concernente la notifica del regime quadro Covid-19, di cui al decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Art. 12

Fondo di solidarietà bilaterale

1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Sardegna, non aderenti al fondo di solidarietà bilaterale della relativa categoria o morose e che conseguentemente non possono accedere all'assegno ordinario in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei propri dipendenti, di attivare o regolarizzare la propria iscrizione al relativo fondo di solidarietà bilaterale, è istituito un fondo di finanziamento a tasso zero con ammortamento pluriennale.

2. Se i fondi bilaterali di solidarietà di settore regionali hanno esaurito le proprie risorse a disposizione per l'erogazione delle misure in favore dei lavoratori, per i quali è stata inoltrata domanda da parte dei datori di lavoro per sospensione o riduzione dell'attività con causale emergenza Covid-19, gli stessi datori di lavoro possono avere accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga, con le modalità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), per la medesima durata dei trattamenti previsti per gli altri lavoratori, entro il tetto massimo complessivo di durata, attualmente fissato in nove settimane.

3. L'intervento di cui al comma 1 è attuato nel rispetto nei limiti e delle condizioni previsti al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti "de minimis".

4. Per i finanziamenti del fondo bilaterale di solidarietà, la gestione della misura con la relativa dotazione finanziaria può essere affidata alla SFIRS, la quale per conto dell'impresa beneficiaria può liquidare gli importi dovuti al relativo fondo, previa acquisizione dal medesimo del calcolo delle relative competenze.

5. Per fare fronte all'attuazione degli oneri di cui al presente articolo è autorizzata, per

Art. 12

Fondo di solidarietà bilaterale

1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Sardegna, non aderenti al fondo di solidarietà bilaterale della relativa categoria ovvero che versino in una situazione di morosità di attivare o regolarizzare la propria iscrizione al relativo fondo di solidarietà bilaterale, è istituito un fondo di finanziamento a tasso zero con ammortamento pluriennale.

2. Qualora i fondi bilaterali di solidarietà di settore regionali avessero esaurito le proprie risorse a disposizione per l'erogazione delle misure in favore dei lavoratori, i datori di lavoro possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, con le modalità di cui all'articolo 22 del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'intervento di cui al comma 1, i cui oneri sono quantificati in euro 1.000.000, è attuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio SFIRS.

4. La gestione della misura è affidata alla SFIRS, la quale per conto dell'impresa beneficiaria può liquidare gli importi dovuti al relativo fondo, previa acquisizione dal medesimo del calcolo delle relative competenze.

l'anno 2020, la spesa di euro 1.000.000.

Art. 13

Esclusioni

1. Salvo i casi in cui sia esplicitamente previsto, le misure disposte nel presente capo non si applicano ai destinatari della legge regionale n. 8 del 2020.

Capo IV

Misure a sostegno del settore sportivo dilettantistico e promozione della lingua sarda

Art. 14

Contributi destinati al settore sportivo

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19, limitatamente all'anno 2020, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.500.000 per la concessione di contributi per la corrente stagione sportiva a favore del settore sportivo regionale:

- a) quanto a euro 5.250.000 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
- b) quanto a euro 250.000 a favore delle società sportive che militano in campionati di Lega pro, aventi sede legale in Sardegna.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri, le procedure e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Limitatamente all'anno 2020, non si applicano le disposizioni relative alle percentuali indicate agli articoli 22 e 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna).

4. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a valere sulle risorse già stanziare e impegnate nell'esercizio finanziario 2019 in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1 e missione 12 - programma 02 - titolo 1 ai sensi rispettivamente del comma 41 e del comma 43 dell'articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e

Art. 13

Esclusioni

(soppresso)

Capo IV

Misure a sostegno del settore sportivo e promozione della lingua sarda

Art. 14

Contributi destinati al settore sportivo

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19, limitatamente all'anno 2020, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.500.000 per la concessione di contributi per la corrente stagione sportiva a favore del settore sportivo regionale:

- a) quanto a euro 5.250.000 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna;
- b) quanto a euro 250.000 a favore delle società sportive che militano in campionati di Lega pro, aventi sede operativa in Sardegna.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi. La medesima deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

3. Limitatamente all'anno 2020, non si applicano le disposizioni relative alle percentuali indicate agli articoli 22 e 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna).

4. Per le stesse finalità di cui al comma

disposizioni varie), è autorizzata, a favore degli organismi beneficiari, la proroga per la realizzazione delle iniziative e delle attività finanziate al 31 dicembre 2020.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), Tabella A - Pubblica Istruzione rigo "legge regionale 48/18, articolo 11, c. 58 - Progetto AGITAMUS" è destinata, per l'anno 2020, a sostenere le attività istituzionali del Comitato italiano paralimpico (CIP) Sardegna (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

Art. 15

Deroghe alla legge regionale n. 22 del 2018 per favorire l'insegnamento della lingua sarda per gli anni 2020 e 2021

1. A causa delle restrizioni determinate dal Covid-19, limitatamente all'anno 2020 e 2021, la conoscenza della lingua minoritaria degli operatori professionalmente qualificati di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale) e dei docenti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2018, è autocertificata in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2018.

2. Per la medesima motivazione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale n. 22 del 2018, per l'anno scolastico 2020-2021, i progetti di sardo curriculare finanziati dalla Regione possono avere un'estensione di almeno trenta ore nella scuola dell'infanzia e almeno venticinque ore nella scuola primaria e secondaria, da svolgersi nel corso dell'intero anno scolastico.

1, a valere sulle risorse già stanziare e impegnate nell'esercizio finanziario 2019 in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1 e missione 12 - programma 02 - titolo 1 ai sensi rispettivamente del comma 41 e del comma 43 dell'articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie), è autorizzata, a favore degli organismi beneficiari, la proroga per la realizzazione delle iniziative e delle attività finanziate al 31 dicembre 2020.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), Tabella A - Pubblica Istruzione rigo "legge regionale 48/18, articolo 11, c. 58 - Progetto AGITAMUS", pari a euro 100.000 per l'anno 2020, è destinata a sostenere le attività istituzionali del Comitato italiano paralimpico (CIP) Sardegna (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

Art. 15

Deroghe alla legge regionale n. 22 del 2018 per favorire l'insegnamento della lingua sarda per gli anni 2020 e 2021

1. A causa delle restrizioni determinate dal Covid-19, limitatamente all'anno scolastico 2020-2021, la conoscenza delle lingue delle minoranze da parte degli operatori professionalmente qualificati di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale) e dei docenti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2018, è autocertificata in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2018 fatta salva la validità delle certificazioni e delle attestazioni della competenza linguistica relativa alle lingue tutelate ottenute a seguito della frequenza di appositi corsi universitari, master universitari di primo o secondo livello o corsi di alta formazione autorizzati dalla Regione e di quelle ottenute ai sensi della legge regionale 14 gennaio 2013, n. 4 e a norma UNI 11591/2015.

2. Per la medesima motivazione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale n. 22 del 2018, per l'anno scolastico 2020-2021, i progetti di sardo curriculare finanziati dalla Regione

possono avere un'estensione di almeno trenta ore nella scuola dell'infanzia e almeno venticinque ore nella scuola primaria e secondaria, da svolgersi nel corso dell'intero anno scolastico.

Capo V

Disposizioni in materia di settore primario dell'agricoltura, allevamento e pesca

Art. 16

Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura. Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2006

1. L'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca), è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura le cui risorse sono destinate alla concessione da parte dell'Amministrazione regionale, di aiuti alle imprese dei settori della pesca e dell'acquacoltura per ovviare ai danni loro arrecati da calamità naturali, emergenze sanitarie, altri eventi eccezionali e da eventi meteo climatici avversi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle stesse e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.

2. Gli aiuti, istituiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale di riferimento.

3. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni subiti.

4. Se i danni subiti a seguito degli eventi di cui al comma 1 sono in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

5. La dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata al finanziamento di consulenze tecnico scientifiche e supporto all'istruttoria per la valutazione dei danni e dell'impatto degli eventi di cui al comma 1 sulle imprese danneggiate.

Capo V

Disposizioni in materia di settore primario dell'agricoltura, allevamento e pesca

Art. 16

Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura. Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2006

1. L'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca), è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura le cui risorse sono destinate alla concessione da parte dell'Amministrazione regionale, di aiuti alle imprese dei settori della pesca e dell'acquacoltura per ovviare ai danni loro arrecati da calamità naturali, emergenze sanitarie, altri eventi eccezionali e da eventi meteo climatici avversi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle stesse e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tali termini il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale provvede ad adottare gli atti definitivi.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale di riferimento.

4. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni subiti.

5. Se i danni subiti a seguito degli eventi di cui al comma 1 sono in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici

6. Le risorse stanziare nel fondo permangono nello stesso sino al loro completo utilizzo.

7. Nel caso di aiuti istituiti in regime de minimis o sulla base di un regolamento in esenzione, istituiti per far fronte a emergenze di particolare gravità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una anticipazione a favore di tutte le imprese che presentano domanda. L'anticipazione è concessa nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dalla normativa di riferimento. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le ulteriori disposizioni necessarie all'esecuzione del presente comma."

ci o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

6. La dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata al finanziamento di consulenze tecnico scientifiche e supporto all'istruttoria per la valutazione dei danni e dell'impatto degli eventi di cui al comma 1 sulle imprese danneggiate.

7. Le risorse stanziare nel fondo permangono nello stesso sino al loro completo utilizzo.

8. Nel caso di aiuti istituiti in regime de minimis o sulla base di un regolamento in esenzione, istituiti per far fronte a emergenze di particolare gravità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una anticipazione a favore di tutte le imprese che presentano domanda. L'anticipazione è concessa nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dalla normativa di riferimento. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata secondo le modalità di cui al comma 2, definisce le ulteriori disposizioni necessarie all'esecuzione del presente comma."

Art. 17

Supporto dei FLAG ai problemi nei settori della pesca e acquacoltura derivanti dalla crisi sanitaria in atto

1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la spesa di euro 200.000 a favore dei Fisheries Local Action Group (FLAG) della Sardegna al fine di supportare l'Amministrazione regionale nello sviluppo delle risposte ai problemi in ambito locale dovuti alla crisi sanitaria in atto Covid-19 e nell'elaborazione di soluzioni nei settori produttivi collegati alla pesca e acquacoltura, sia nel breve che nel medio periodo (missione 16 - programma 02 - titolo 1 - CDR 00.06.01.09 - capitolo NI).

2. Agli oneri del presente articolo, quantificati in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), già riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura), di previdenza

Art. 17

Supporto dei FLAG ai problemi nei settori della pesca e acquacoltura derivanti dalla crisi sanitaria in atto

1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la spesa di euro 200.000 a favore dei Fisheries Local Action Group (FLAG) della Sardegna al fine di supportare l'Amministrazione regionale nello sviluppo delle risposte ai problemi in ambito locale dovuti alla crisi sanitaria in atto Covid-19 e nell'elaborazione di soluzioni nei settori produttivi collegati alla pesca e acquacoltura, sia nel breve che nel medio periodo.

2. Agli oneri del presente articolo, quantificati in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), già riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura), di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie, riversate per le finalità del presente articolo.

integrativa del comparto regionale e disposizioni vari, riversate per le finalità del presente articolo nel conto dell'entrata del bilancio regionale 2020-2022.

Art. 18

Eventi atmosferici avversi del 2017

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una anticipazione a favore di tutte le imprese che hanno presentato domanda per l'accesso agli aiuti previsti per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017, previsti dall'articolo 6, comma 10 dalla legge regionale n. 1 del 2018 e dall'articolo 2 ter del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

2. L'anticipazione è concessa nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con le modifiche recate dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019.

3. Per le imprese che in esito all'attività istruttoria non soddisfano le condizioni fissate dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, l'aiuto è interamente erogato nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le ulteriori disposizioni necessarie all'esecuzione del presente articolo.

lo nel conto dell'entrata del bilancio regionale 2020-2022.

Art. 18

Eventi atmosferici avversi del 2017

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una anticipazione a favore di tutte le imprese che hanno presentato domanda per l'accesso agli aiuti previsti per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017, previsti dall'articolo 6, comma 10 dalla legge regionale n. 1 del 2018 e dall'articolo 2 ter del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

2. L'anticipazione è concessa nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con le modifiche recate dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019.

3. Per le imprese che in esito all'attività istruttoria non soddisfano le condizioni fissate dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, l'aiuto è interamente erogato nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorsi tali termini il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

Art. 19

Interventi finalizzati a favorire
l'accesso al credito

1. Al fondo finalizzato a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di cui all'articolo 4, comma 19, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016), è destinata l'ulteriore somma di euro 6.000.000.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la riprogrammazione delle somme giacenti presso Argea Sardegna e derivanti da interventi di tipo compensativo finora autorizzati.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, opera un'attività ricognitiva degli interventi tipo compensativo finora autorizzati, individua le somme da riprogrammare e definisce le linee di intervento per l'attuazione del presente articolo con le relative dotazioni.

4. Sugli interventi per favorire l'accesso al credito già attivati e operanti, la Giunta regionale con propria deliberazione, tenuto conto delle contingenti condizioni derivanti dalla diffusione della epidemia Covid-19, è autorizzata ad operare una revisione delle procedure attuative orientata ad una maggiore semplificazione amministrativa e funzionalità all'emergenza in atto.

Art. 19

Interventi finalizzati a favorire
l'accesso al credito

1. All'articolo 4, comma 19, primo capoverso, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, dopo le parole "accesso al credito delle" è aggiunta la seguente "micro,".

2. Al fondo finalizzato a favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di cui all'articolo 4, comma 19, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016), è destinata l'ulteriore somma di euro 6.000.000.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la riprogrammazione delle somme giacenti presso Argea Sardegna e derivanti da interventi di tipo compensativo finora autorizzati, riversate per le finalità del presente articolo, nel conto delle entrate del bilancio regionale per gli anni 2020-2022.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi

5. Sugli interventi per favorire l'accesso al credito già attivati e operanti, la Giunta regionale con propria deliberazione, tenuto conto delle contingenti condizioni derivanti dalla diffusione della epidemia Covid-19, è autorizzata ad operare una revisione delle procedure attuative orientata ad una maggiore semplificazione amministrativa e funzionalità all'emergenza in atto.

Art. 20

Sovvenzioni dirette

1. Per far fronte alla mancanza di liquidità delle piccole e medie imprese, con sede in Sardegna di alcuni settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno avuto difficoltà o impossibilità ad esitare sul mercato le proprie produzioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare un sistema di sovvenzioni dirette.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione individua i settori destinatari delle sovvenzioni e definisce in criteri per l'attuazione delle stesse, coerentemente con la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni.

3. All'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, quantificata nel limite di spesa complessivo pari a euro 7.500.000, si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 2010, già riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2013, di previsione integrativa del comparto regionale e disposizioni varie, riversate per le finalità del presente articolo nel conto delle entrate del bilancio regionale.

Art. 21

Intervento straordinario a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre

1. Al fine di garantire, nelle fasi di emergenza per il contenimento della diffusione

Art. 20

Sovvenzioni dirette

1. Per far fronte alla mancanza di liquidità delle piccole e medie imprese, con sede operativa in Sardegna di alcuni settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno avuto difficoltà o impossibilità ad esitare sul mercato le proprie produzioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare un sistema di sovvenzioni dirette.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono individuati i settori destinatari delle sovvenzioni e definiti i criteri per l'attuazione degli interventi, coerentemente con la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tali termini il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

3. All'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, quantificata nel limite di spesa complessivo pari a euro 7.500.000, si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 2010, già riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2013, di previsione integrativa del comparto regionale e disposizioni varie, riversate per le finalità del presente articolo nel conto delle entrate del bilancio regionale.

Art. 21

Intervento straordinario a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre

1. Al fine di garantire, nelle fasi di emergenza per il contenimento della diffusione

del Covid-19, urgenti misure di sostegno agli operatori del comparto ippico ed equestre impegnati nel mantenimento della filiera ippica ed allo scopo di consentire agli stessi la prosecuzione delle attività di training e di progressione sportiva dei propri cavalli finalizzate alle competizioni ed alla base del sostentamento e sviluppo dell'intero comparto, è riconosciuta ai proprietari di cavalli in attività, regolarmente iscritti, dalla data 1° marzo 2020 sino alla data di presentazione della domanda, ai relativi registri di stalla presso gli ippodromi di Chilivani, Sassari e Villacidro, presso centri privati di allenamento, circoli equestri e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana sport equestri (FISE) o ad enti di promozione sportiva, comunque, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'indennità così ripartita:

- a) ai proprietari di cavalli da corsa presenti presso ippodromi e centri privati di allenamento: fino a euro 480 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo ed aprile 2020;
- b) ai proprietari di cavalli sportivi in attività presso circoli ippici ed associazioni sportive dilettantistiche come sopra riconosciute: fino a euro 340 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo ed aprile 2020;
- c) agli allevatori/proprietari di puledri di 2 e 3 anni in preparazione per le manifestazioni allevatoriali organizzate dal MIPAAF e dall'AGRIS Sardegna, presso circoli ippici ed associazioni sportive dilettantistiche come sopra riconosciute: fino a euro 240 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo ed aprile 2020.

2. Al fine di consentire, nella fase emergenziale, la prosecuzione delle attività e dei relativi servizi, agli ippodromi della Sardegna è riconosciuta una tantum la seguente indennità per il 2020:

- a) Ippodromo di Chilivani: euro 38.000;
- b) Ippodromo di Sassari: euro 24.000;
- c) Ippodromo di Villacidro: euro 20.000.

3. Allo scopo di sostenere i costi di mantenimento dei cavalli utilizzati per l'attività formativa delle società, circoli ippici, associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FISE o ad altri enti di promozione sportiva comunque rico-

del Covid-19, urgenti misure di sostegno agli operatori del comparto ippico ed equestre impegnati nel mantenimento della filiera ippica ed allo scopo di consentire agli stessi la prosecuzione delle attività di training e di progressione sportiva dei propri cavalli finalizzate alle competizioni ed alla base del sostentamento e sviluppo dell'intero comparto, è riconosciuta ai proprietari di cavalli in attività, regolarmente iscritti, dalla data 1° marzo 2020 sino alla data di presentazione della domanda, ai relativi registri di stalla presso gli ippodromi di Chilivani, Sassari e Villacidro, presso centri privati di allenamento, circoli equestri e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana sport equestri (FISE) o ad enti di promozione sportiva, comunque, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'indennità così ripartita:

- a) ai proprietari di cavalli da corsa presenti presso ippodromi e centri privati di allenamento: fino a euro 480 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo ed aprile 2020;
- b) ai proprietari di cavalli sportivi in attività presso circoli ippici ed associazioni sportive dilettantistiche come sopra riconosciute: fino a euro 340 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo ed aprile 2020;
- c) agli allevatori/proprietari di puledri di 2 e 3 anni in preparazione per le manifestazioni allevatoriali organizzate dal MIPAAF e dall'AGRIS Sardegna, presso circoli ippici ed associazioni sportive dilettantistiche come sopra riconosciute: fino a euro 240 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo ed aprile 2020.

2. Al fine di consentire, nella fase emergenziale, la prosecuzione delle attività e dei relativi servizi, agli ippodromi della Sardegna è riconosciuta una tantum la seguente indennità per il 2020:

- a) Ippodromo di Chilivani: euro 38.000;
- b) Ippodromo di Sassari: euro 24.000;
- c) Ippodromo di Villacidro: euro 20.000.

3. Allo scopo di sostenere i costi di mantenimento dei cavalli utilizzati per l'attività formativa delle società, circoli ippici, associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FISE o ad altri enti di promozione sportiva comunque rico-

nosciuti dal CONI, è riconosciuta una tantum una indennità massima di euro 3.000 per l'anno 2020.

4. I criteri e le modalità di concessione delle indennità previste dal presente articolo sono definiti, in conformità a quanto previsto dalle norme statali ed europee in materia di aiuti di Stato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte, nel limite di spesa complessivo pari a euro 1.300.000, mediante utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 2010, già riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2013, di previsione integrativa del comparto regionale e disposizioni varie, riversate per le finalità del presente articolo nel conto delle entrate del bilancio regionale per gli anni 2020-2022.

Art. 22

Disposizioni in favore delle famiglie indigenti

1. Nell'anno 2020, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 finalizzata al finanziamento di un programma di fornitura gratuita di formaggi ovini e caprini freschi alle famiglie indigenti (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata su proposta degli assessori competenti in materia di politiche sociali e agricoltura, definisce il programma di intervento e le relative modalità di attuazione.

nosciuti dal CONI, è attribuita una tantum una indennità massima di euro 3.000 per l'anno 2020.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definiti, in conformità a quanto previsto dalle norme statali ed europee in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità di concessione delle indennità previste dal presente articolo. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte, nel limite di spesa complessivo pari a euro 1.300.000, mediante utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 2010, già riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2013, di previsione integrativa del comparto regionale e disposizioni varie, riversate per le finalità del presente articolo nel conto delle entrate del bilancio regionale per gli anni 2020-2022.

Art. 22

Disposizioni in favore delle famiglie indigenti

1. Nell'anno 2020, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 finalizzata al finanziamento di un programma di fornitura gratuita di formaggi ovini e caprini freschi alle famiglie indigenti (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di politiche sociali e di agricoltura è definito il programma di intervento e le relative modalità di attuazione. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

Capo VI

Disposizioni in materia di opere pubbliche

Art. 23

Disposizioni in materia di opere pubbliche ed interventi per la ripresa dell'economia nei territori della Sardegna dopo l'emergenza Covid-19. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015

1. Nel secondo periodo del comma 13 dell'articolo 5, della legge regionale n. del 2015, le parole "entro venti giorni" sono sostituite dalle parole "entro sette giorni".

2. Fino al 31 dicembre 2020 le stazioni appaltanti concedono un pagamento in acconto fino al 30 per cento del corrispettivo dovuto sul residuo dei lavori, in corso di esecuzione, ancora da effettuare nell'ambito di un contratto pubblico già stipulato. L'importo è erogato all'appaltatore entro quindici giorni dalla richiesta ed è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione. La restituzione avviene proporzionalmente nei successivi pagamenti all'appaltatore. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993. Il costo della fideiussione trova copertura, nei limiti delle disponibilità, fra le somme a disposizione contenute nel quadro economico dell'opera, anche attraverso rimodulazione delle stesse. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per

Capo VI

Disposizioni in materia di opere pubbliche

Art. 23

Disposizioni in materia di opere pubbliche ed interventi per la ripresa dell'economia nei territori della Sardegna dopo l'emergenza Covid-19. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015

1. Nel secondo periodo del comma 13 dell'articolo 5, della legge regionale n. 5 del 2015, le parole "entro venti giorni" sono sostituite dalle parole "entro dieci giorni".

2. Fino al 31 dicembre 2020 le stazioni appaltanti concedono un pagamento in acconto fino al 30 per cento del corrispettivo dovuto sul residuo dei lavori, in corso di esecuzione, ancora da effettuare nell'ambito di un contratto pubblico già stipulato. L'importo è erogato all'appaltatore entro quindici giorni dalla richiesta ed è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione. La restituzione avviene proporzionalmente nei successivi pagamenti all'appaltatore. La garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, inoltre, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993. Il costo della fideiussione trova copertura, nei limiti delle disponibilità, fra le somme a disposizione contenute nel quadro economico dell'opera, anche attraverso rimodulazione delle stesse. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputati.

ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Al fine di non vanificare il sostegno finanziario assicurato dall'Amministrazione regionale a favore della prima casa di abitazione ed in considerazione della attuale fase di emergenza derivante dall'interruzione delle principali attività economiche dovute all'emergenza Covid-19, è autorizzata la concessione di un contributo finanziario ai mutuatari già beneficiari del contributo regionale per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione con rate in scadenza in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, a copertura dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento degli interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate, richiesta dal mutuatario. La sospensione non può superare i diciotto mesi. I criteri, le modalità di erogazione ed i termini sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse a ciò destinate e stanziare in conto della missione 8, programma 2, titolo 2 del bilancio regionale per gli anni 2020-2022. L'importo concesso, cumulato ad altre eventuali contribuzioni pubbliche per l'abbattimento degli stessi interessi, non può superare l'importo complessivo degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di riconoscimento e trasferimento dei maggiori oneri in conto interessi in favore degli istituti di credito, per effetto della presente legge.

tabili, secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Al fine di non vanificare il sostegno finanziario assicurato dall'Amministrazione regionale a favore della prima casa di abitazione ed in considerazione della attuale fase di emergenza derivante dall'interruzione delle principali attività economiche dovute all'emergenza Covid-19, è autorizzata la concessione di un contributo finanziario ai mutuatari già beneficiari del contributo regionale per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione con rate in scadenza in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, a copertura dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento degli interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate, richiesta dal mutuatario. La sospensione non può superare i diciotto mesi.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità di erogazione e i termini per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse a ciò destinate e stanziare in conto della missione 8, programma 2, titolo 2 del bilancio regionale per gli anni 2020-2022. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

5. L'importo concesso, cumulato ad altre eventuali contribuzioni pubbliche per l'abbattimento degli stessi interessi, non può superare l'importo complessivo degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Con la deliberazione di cui al comma 4 sono disciplinate, inoltre, le modalità di riconoscimento e trasferimento dei maggiori oneri in conto interessi in favore degli istituti di credito, per effetto della presente legge.

Capo VII

Disposizioni in materia di trasporti

Art. 24

Compensazioni alle aziende di autotrasporto per il blocco delle merci in uscita dalla Sardegna conseguenti alle misure di contrasto alla diffusione epidemiologica del Covid-19

1. È autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per la compensazione delle perdite subite dalle aziende di autotrasporto operanti in Sardegna in ragione dello squilibrio generato tra servizi in uscita ed in entrata nell'Isola a seguito del blocco della movimentazione delle merci in uscita operata da provvedimenti per il contenimento della diffusione epidemiologica del Covid-19.

2. Le modalità e i termini di accesso ed erogazione delle compensazioni di cui al primo comma sono definite con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto delle perdite sulle singole tratte accertate comparativamente nel medesimo periodo di riferimento tra il presente anno e la media del triennio precedente.

Capo VII

Disposizioni in materia di trasporti

Art. 24

Compensazioni alle aziende di autotrasporto

1. È autorizzata, per l'anno 2020, nel limite complessivo di euro 5.000.000, la concessione di sovvenzioni a favore delle aziende di autotrasporto operanti in Sardegna che abbiano subito perdite in ragione dello squilibrio generato tra servizi in uscita ed in entrata nell'Isola, a seguito del blocco della movimentazione delle merci determinato dai provvedimenti di contenimento del Covid-19.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia, definisce i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 1, tenendo conto delle perdite sulle singole tratte accertate comparativamente nel medesimo periodo di riferimento tra il presente anno e la media del triennio precedente. La deliberazione di cui al presente articolo è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari dalla presente legge o da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna categoria di beneficiari dal presente articolo.

4. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli

aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 concernente la notifica del regime quadro Covid-19, di cui al decreto legge n. 34 del 2020.

Art. 25

Misure straordinarie per i servizi di collegamento diurno e notturno con le Isole di San Pietro, La Maddalena e l'Asinara

1. Nei limiti e per gli effetti di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando il calcolo della compensazione come regolato dal contratto, al fine di garantire la salvaguardia dei rapporti fra costi e ricavi previsti nel piano economico finanziario (PEF) degli aggiudicatari del servizio pubblico diurno e notturno di trasporto marittimo di continuità territoriale di passeggeri, veicoli e merci con le isole minori della Sardegna, a causa delle circostanze impreviste e imprevedibili al momento della sottoscrizione dei rispettivi contratti in dipendenza della diffusione epidemiologica da Covid-19 e comunque fino alla conclusione dello stato di emergenza decretato dal Governo, l'assessorato dei trasporti è autorizzato a riconoscere un'integrazione del compenso alle società aggiudicatrici.

2. Il compenso integrativo di cui al comma 1 è calcolato per ciascun mese, o frazione di mese, in misura pari alla differenza fra i ricavi previsti nel piano economico finanziario (PEF) per il medesimo periodo e quelli effettivamente conseguiti, detratta la differenza tra i costi previsti nel PEF e quelli effettivamente sostenuti.

Art. 25

Misure straordinarie per i servizi di collegamento diurno e notturno con le Isole di San Pietro, La Maddalena e l'Asinara

1. Nei limiti e per gli effetti di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando il calcolo della compensazione come regolato dal contratto, al fine di garantire la salvaguardia dei rapporti fra costi e ricavi previsti nel piano economico finanziario (PEF) degli aggiudicatari del servizio pubblico diurno e notturno di trasporto marittimo di continuità territoriale di passeggeri, veicoli e merci con le isole minori della Sardegna, a causa delle circostanze impreviste e imprevedibili al momento della sottoscrizione dei rispettivi contratti in dipendenza della diffusione epidemiologica da Covid-19 e comunque fino alla conclusione dello stato di emergenza decretato dal Governo, l'assessorato dei trasporti è autorizzato a riconoscere un'integrazione del compenso alle società aggiudicatrici.

2. Il compenso integrativo di cui al comma 1 è calcolato per ciascun mese, o frazione di mese, in misura pari alla differenza fra i ricavi previsti nel piano economico finanziario (PEF) per il medesimo periodo e quelli effettivamente conseguiti, detratta la differenza tra i costi previsti nel PEF e quelli effettivamente sostenuti.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa pari a euro 5.000.000.

Art. 25 bis

Autorizzazioni di spesa

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 31, della legge regionale n. 48 del 2018 è autorizzata, nell'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 150.000 (missione 10 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC07.0713).

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 2020, l'ulteriore stanziamento di euro 6.000.000 (missione 10 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC07.0627).

3. Lo stanziamento di bilancio per l'anno 2020 destinato a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 5, comma 33, della legge regionale n. 48 del 2018, così come modificato dalla legge 5 agosto 2019, n. 14 (Agevolazioni tariffarie finalizzate a favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica. Modifiche al comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48), è incrementato dell'importo di euro 3.000.000 per le medesime finalità (missione 10 - programma 02 - titolo 1 - capitoli SC08.7946 e SC08.7947).

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 26

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nei capi da II a IV non si applicano al settore primario dell'agricoltura, allevamento e pesca.

2. I destinatari della legge regionale n. 8 del 2020 sono esclusi dai medesimi benefici e/o contributi previsti dalla presente legge, se non diversamente specificato.

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 26

Ambito di applicazione

(identico)

Art. 27

Modifiche e integrazioni alla legge regionale
n. 8 del 2020

1. Nella tabella A di cui alla legge regionale n. 8 del 2020, alla fine, sono aggiunti i seguenti codici ATECO:

- 33.15.00 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
- 47.81.00 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
- 49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e sub urbane
- 49.32.10 Trasporto con Taxi
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (gestione di porti e banchine)
- 52.23.00 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
- 68.31.00 Attività di mediazione immobiliare
- 79.12.00 Attività dei Tour operator
- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
- 90.02.00 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca

Art. 28

Abrogazioni

1. Gli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 8 del 2020 sono abrogati.

Art. 29

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno 2020 in euro 147.715.000 per l'anno 2021, in euro 3.365.000 e per l'anno 2022 in euro 165.000, si provvede, per l'anno 2020 quanto a euro 140.715.000 con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa ed utilizzi di cui all'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge, quanto a complessivi euro 1.000.000 mediante le risorse sussistenti presso

Art. 27

Modifiche e integrazioni
alla legge regionale n. 8 del 2020

(soppresso)

Art. 28

Abrogazioni

(identico)

Art. 29

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno 2020 in euro 162.085.000 per l'anno 2021, in euro 8.575.000 e per l'anno 2022 in euro 375.000, si provvede, per l'anno 2020 quanto a euro 161.085.000 con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa ed utilizzi di cui all'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge e quanto a complessivi euro 1.000.000 mediante le risorse

la SFIRS Spa relative all'articolo 12, e quanto a euro 6.000.000 di cui all'articolo 19, comma 1, mediante le risorse accertate e sussistenti in conto del bilancio di Argea. Per gli anni 2021 e 2022 si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa ed utilizzi di cui all'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie).

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui agli allegati 2a (variazione in aumento e diminuzione dell'entrata tra tipologie e titoli) e 2b (Variazioni in aumento e in diminuzione delle spese per missioni, programmi e titoli) annessi alla presente legge.

Art. 30

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

sussistenti presso la SFIRS Spa relative all'articolo 12, comma 1. Per gli anni 2021 e 2022 si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa ed utilizzi di cui all'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie).

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui agli allegati 2a (variazione in aumento e diminuzione dell'entrata tra tipologie e titoli) e 2b (Variazioni in aumento e in diminuzione delle spese per missioni, programmi e titoli) annessi alla presente legge.

Art. 30

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE COPERTURE FINANZIARIA

RIFERIMENTO NORMATIVO	QUANTIFICAZIONE SPESA					COPERTURA FINANZIARIA						
	MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CAPITOLO	CASSA	2020	2021	2022	MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CAPITOLO TIPOLOGIA- CATEGORIA- CAPITOLO		CASSA	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI
ARTICOLO 7, comma 1	M15-P03-T1-SC02.0892	2.000.000	2.000.000	2.000.000		M20-P01-T1-SC08.6033 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)	2.000.000	0			
						M20-P03-T1-SC08.8353 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)	0	2.000.000	2.000.000		
ARTICOLO 7, commi 2 e 3	M15-P03-T1-SC08.7893	310.000	7.150.000			M01-P12-T1-SC01.5055 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)		4.840.000			
						M20-P03-T1-SC08.8353 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)	0	2.000.000			
						M15-P03-T1-SC08.7893 Art. 6, c. 23 L.R. 28 dicembre 2018, n. 48)	(*)	310.000	310.000			
ARTICOLO 7, comma 4 lett.a)	M15-P03-T1	165.000	165.000	165.000	165.000	M15- P3- T1 SC06.1608 (Art. 6, c. 23 L.R. 28 dicembre 2018, n. 48)	(-)	165.000	165.000			
						M20-P03-T1-SC08.8353 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)			165.000	165.000	
ARTICOLO 7, comma 4 lett.b)	M15-P03-T1	650.000	650.000			M15- P3- T1 SC06.1608 (Art. 6, c. 23 L.R. 28 dicembre 2018, n. 48)	(-)	650.000	650.000			
ARTICOLO 7, comma 5	M15-P03-T1-SC02,0892	1.300.000	1.300.000			M15- P3- T1 SC06.1608 (Art. 6, c. 23 L.R. 28 dicembre 2018, n. 48)	(-)	1.300.000	1.300.000			
ARTICOLO 7, comma 6	M15-P04-T1-SCNI	1.000.000	1.000.000	1.000.000		M15- P3- T1 SC06.1608 (Art. 6, c. 23 L.R. 28 dicembre 2018, n. 48)	(-)	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
ARTICOLO 7, comma 6 bis	M15-P03-T1 SCNI		70.000	210.000	210.000	M01-P12-T1-SC01.5055 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)		70.000			
						M20-P03-T1-SC08.8353 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)			210.000	210.000	
ARTICOLO 8	M15-P03-T1 SCNI		18.000.000			M01-P12-T1-SC01.5056 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)		7.000.000			
						Titolo 2 Tipologia 2010500 EC233.066	(+)		8.000.000			
						Titolo 2 Tipologia 2010100 EC231.348	(+)		3.000.000			
ARTICOLO 9, comma 1	M15-P03-T1 SCNI	2.000.000	2.000.000			M15- P3- T1 SC06.1608 (Art. 6, c. 23 L.R. 28 dicembre 2018, n. 48)	(-)	2.000.000	2.000.000			
ARTICOLO 9, comma 2	M15-P03-T1 SCNI	3.000.000	3.000.000	5.000.000		M15- P3- T1 SC06.1608 (Art. 6, c. 23 L.R. 28 dicembre 2018, n. 48)	(-)	3.000.000	3.000.000	5.000.000		
ARTICOLO 9 bis	M15-P03-T1 SCNI	1.000.000	1.000.000			M15- P3- T1 SC06.1608 (Art. 6, c. 23 L.R. 28 dicembre 2018, n. 48)	(-)	1.000.000	1.000.000			
ARTICOLO 10, comma 2	M15-P03	15.000.000	15.000.000			Titolo 2 Tipologia 2010300 EC N.I.	(+)	15.000.000	15.000.000			
ARTICOLO 11	M15-P03-T1-SCNI	37.590.000	65.000.000			M15- P3- T1 SC06.1608 (Art. 6, c. 23 L.R. 28 dicembre 2018, n. 48)	(-)	35.000.000	35.885.000			
						Titolo 2 Tipologia 2010500 EC233.066	(+)		16.525.000			
						Titolo 2 Tipologia 2010100 EC231.348	(+)		10.000.000			

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE COPERTURE FINANZIARIA

RIFERIMENTO NORMATIVO	QUANTIFICAZIONE SPESA					COPERTURA FINANZIARIA						
	MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CAPITOLO	CASSA	2020	2021	2022	MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CAPITOLO TIPOLOGIA- CATEGORIA- CAPITOLO		CASSA	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI
						Titolo 2 Tipologia 2010300 EC NI	(+)	2.590.000	2.590.000			
ARTICOLO 14, commi 1 e 3	M6-P01-T1 - SCNI	3.400.000	5.500.000			M6- P1- T1 SC08.7773 (Art. 11, c. 56 L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 e ss.mm.ii.)	(-)	2.500.000	3.300.000			
						M6- P1- T1 SC05.0851 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)	500.000	900.000			
						M6- P1- T1 SC05.0856 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)	200.000	280.000			
						M6- P1- T1 SC05.0867 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)		110.000			
						M5- P2- T1 SC03.0275 (Art. 1, c. 2 L.R. 12 marzo 2020, n. 10)	(-)	200.000	200.000			
						M5- P2- T1 SC03.0337 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)		210.000			
						M20-P03-T1-SC08.8353 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)		500.000			
ARTICOLO 14, comma 4	M6-P01-T1- SC05.0860	60.000	100.000			M6- P1- T1 SC05.0860 (Art. 2, c.2 L.R. 12 marzo 2020, n. 10 e Art. 11, c. 58 L.R. 28 dicembre 2018, n. 48)	(*)	60.000	100.000			
ARTICOLO 17	M16-P02-T1-SCNI	200.000	200.000	200.000		Titolo 3 Tipologia 3050000 ECNI	(+)	200.000	200.000	200.000		
ARTICOLO 19	M16-P02-T1-SCNI	6.000.000	6.000.000			Titolo 3 Tipologia 3050000 ECNI	(+)	6.000.000	6.000.000			
ARTICOLO 20	M16-P01-T1-SCNI	7.500.000	7.500.000			Titolo 3 Tipologia 3050000 ECNI	(+)	7.500.000	7.500.000			
ARTICOLO 21	M16-P01-T1-SCNI	1.300.000	1.300.000			Titolo 3 Tipologia 3050000 ECNI	(+)	1.300.000	1.300.000			
ARTICOLO 22	M12-P04-T1-SCNI	5.000.000	5.000.000			M14-P01-T2-SC01.0628 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)	5.000.000	5.000.000			
ARTICOLO 24	M10-P4-TI-SCNI	5.000.000	5.000.000			M14-P01-T2-SC01.0628 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)	5.000.000	5.000.000			
ARTICOLO 25	M10-P3-TI-SCNI	5.000.000	5.000.000			M14-P01-T2-SC01.0628 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)	5.000.000	5.000.000			
ARTICOLO 25 bis, comma 1	M10-P04-T1-Cap. SC07.0713	150.000	150.000			M01-P12-TI -SC01.8324 LR 12 marzo 2020, n. 11 (L.R. 12 marzo 2020, n. 11)	(-)	150.000	150.000			
ARTICOLO 25 bis, comma 2	M10-P04-T1-Cap. SC07.0627	6.000.000	6.000.000			M14-P01-TI -SC01.0649 LR 17 giugno 2020, n.16 (L.R. 17 giugno 2020, n. 16)	(-)	6.000.000	6.000.000			
ARTICOLO 25 bis, comma 3	M10 – P02 – TI - SC08.7946 e SC08.7947	3.000.000	3.000.000			Titolo 4 Tipologia 4020000 EC 510.509	(+)	2.500.000	2.500.000			
						M1-P12-T2-SC01.5065	(-)	500.000	500.000			
	TOTALE	106.625.000	161.085.000	8.575.000	375.000	TOTALE		106.625.000	161.085.000	8.575.000	375.000	0

(*) INVARIANZA FINANZIARIA
(-) RIDUZIONI DI SPESA
(+) INCREMENTI ENTRATA

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELL'ENTRATA TRA TIPOLOGIE E TITOLI

titolo	TIPOLOGIA	descrizione	CASSA	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
	20101	Trsferimenti correnti da amministrazioni pubbliche		13.000.000,00	-5.000.000,00	-8.000.000,00
	20103	Trsferimenti correnti da imprese	17.590.000,00	17.590.000,00		
	20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		24.525.000,00	-16.000.000,00	-8.525.000,00
		TOTALE titolo 2	17.590.000,00	55.115.000,00	-21.000.000,00	-16.525.000,00
titolo 3	Entrate extratributarie					
	30500	Rimborsi e altre entrate correnti	15.000.000,00	15.000.000,00	200.000,00	
		TOTALE titolo 3	15.000.000,00	15.000.000,00	200.000,00	0,00
titolo 4	Entrate in conto capitale					
	40200	Contributi agli investimenti	2.500.000,00	2.500.000,00		
		TOTALE titolo 3	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	TOTALE	35.090.000,00	72.615.000,00	-20.800.000,00	-16.525.000,00

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
	Disavanzo di amministrazione					
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01	Organi istituzionali	1				
02	Segreteria generale					
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1				
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1				
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2				
06	Ufficio tecnico					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2				
08	Statistica e sistemi informativi					
08	Statistica e sistemi informativi					
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	1				
10	Risorse umane	2				
11	Altri servizi generali					
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	1	-650.000,00	-12.560.000,00	-21.000.000,00	-16.525.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		-650.000,00	-12.560.000,00	-21.000.000,00	-16.525.000,00
02	MISSIONE 2 - Giustizia					
01	Uffici giudiziari					
02	Casa circondariale e altri servizi					
03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
01	Polizia locale e amministrativa					
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
	Disavanzo di amministrazione					
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio					
01	Istruzione prescolastica	1				
02	Altri ordini di istruzione non universitaria ¹⁾					
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)					
04	Istruzione universitaria					
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1				
06	Servizi ausiliari all'istruzione					
4	Diritto allo studio					
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali¹⁾					
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	-200.000,00	-410.000,00		
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2				
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) ¹⁾	2				
03						
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		-200.000,00	-410.000,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01	Sport e tempo libero	1	2.300.000,00	910.000,00		
02	Giovani					
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2.300.000,00	910.000,00	0,00	0,00

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
	Disavanzo di amministrazione					
07	MISSIONE 7 - Turismo					
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1				
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2				
02	Politica regionale unitaria per il turismo <i>(solo per le Regioni)</i>					
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01	Urbanistica assetto del territorio	1				
01	Urbanistica assetto del territorio	2				
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2				
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa <i>(solo per le Regioni)</i>	2				
03						
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01	Difesa del suolo	1				
01	Difesa del suolo					
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
03	Rifiuti					
04	Servizio idrico integrato					
04	Servizio idrico integrato					
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente <i>(solo per le Regioni)</i> ¹⁾					
09						
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
	Disavanzo di amministrazione					
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
01	Trasporto ferroviario					
02	Trasporto pubblico locale	1	3.000.000,00	3.000.000,00		
02	Trasporto pubblico locale	2				
03	Trasporto per vie d'acqua	1	5.000.000,00	5.000.000,00		
04	Altre modalità di trasporto	1	11.150.000,00	11.150.000,00		
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2				
05	Viabilità e infrastrutture stradali					
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)					
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
01	Sistema di protezione civile	1				
01	Sistema di protezione civile					
02	Interventi a seguito di calamità naturali					
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
02	Interventi per la disabilità					
03	Interventi per gli anziani					
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	5.000.000,00	5.000.000,00		
05	Interventi per le famiglie	1				
06	Interventi per il diritto alla casa					

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
	Disavanzo di amministrazione					
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
08	Cooperazione e associazionismo					
09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia <i>(solo per le Regioni)</i>					
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia <i>(solo per le Regioni)</i>					
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1				
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	1				
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2				
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1				
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute <i>(solo per le Regioni)</i>					
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
01	Industria, PMI e Artigianato					
01	Industria, PMI e Artigianato	2				
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	-21.000.000,00	-21.000.000,00		
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività <i>(solo per le Regioni)</i>					
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività <i>(solo per le Regioni)</i>					

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
	Disavanzo di amministrazione					
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		-21.000.000,00	-21.000.000,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
02	Formazione professionale					
03	Sostegno all'occupazione	1	64.000.000,00	70.025.000,00	1.375.000,00	375.000,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		65.000.000,00	71.025.000,00	2.375.000,00	375.000,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1				
02	Caccia e pesca	1	15.000.000,00	15.000.000,00	200.000,00	
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		15.000.000,00	15.000.000,00	200.000,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01	Fonti energetiche					
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	2				
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1				
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
	Disavanzo di amministrazione					
02	Cooperazione territoriale <i>(solo per le Regioni)</i> TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
01	Fondo di riserva	1	-49.510.000,00			
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità ¹⁾					
03	Altri Fondi	1		-4.500.000,00	-2.375.000,00	-375.000,00
03	Altri Fondi	2				
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		-49.510.000,00	-4.500.000,00	-2.375.000,00	-375.000,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1				
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4				
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
01	Restituzione anticipazione di tesoreria ¹⁾					
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi¹⁾					
01	Servizi per conto terzi- Partite di giro ¹⁾					
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	TOTALE MISSIONE 99-Servizi per conto terzi¹⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		35.090.000,00	72.615.000,00	-20.800.000,00	-16.525.000,00